This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

HDI
HL 3P5P A

Digitized by Google

HARVARD LAW LIBRARY.

Received May, 4 1904.

Digitized by Google

ITALY

Digitized by Google

Digitized by Google

AVV. FRANCESCO BENNARDO

RISARCIMENTO DEI DANNI

CAGIONATI

DAI SERVI E DAI COMMESSI

FRATELLI BOCCA Editori
FIRENZE - TORINO - ROMA
1899

IT A 4
Digitized by Google

Fo-TX
B469

Estratto dalla Gazzetta "DRITTO E GIURISPRUDENZA"
Anno XIII., N. 14-15-16-21

Rec. May, 4, 1904.

Tip. Gazz. Dritto e Giuris.—Tribunali, 276

Digitized by Google

PARTE I.

RESPONSABILITA' CIVILE DEI PADRONI E DEI COMMITTENTI E SUO FONDAMENTO GIURIDICO

CAPO I.

Responsabilità civile dei padroni causata da fatti altrui

1. - Per il diritto vigente l'obbligo del risarcimento dei danni sofferti dal terzo può nascere, come per il diritto romano, dal contratto e dal delitto o quasi delitto: abbiamo quindi responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale.

Quest' ultima, che suolsi chiamare anche responsabilità aquiliana, ed è regolata dagli articoli 1151-1156 del nostro Codice Civile, può nascere dal fatto doloso o colposo proprio (responsabilità diretta), e dal fatto dannoso delle persone per le quali si può essere obbligati a rispondere (responsabilità indiretta); e si può inoltre essere responsabili del danno cagionato colle cose che si hanno in custodia.

A noi importa parlare della responsabilità extracontrattuale per il fatto delle persone per le quali si può essere obbligati dalla legge a rispondere, e precisamente di quella dei padroni e dei committenti per i danni cagionati dai domestici e dai com-

Digitized by Google

messi nell' esercizio delle incombenze alle quali l' hanno destinati.

2. - Per il diritto antico e classico di Roma il *paterfamilias* era tenuto in ogni caso per i delitti imputabili ai figli ed ai servi: si poteva però liberare dalla responsabilità colla *noxae datio* (1). Questa responsabilità scendeva dal concetto della *patria et dominica potestas*; e quando venne abolita la *noxa* rispetto ai figli, non fu più permessa l'azione contro il padre, ma il danneggiato poteva rivolgersi direttamente al figlio, che rispondeva dei danni coi beni del suo peculio. Sopravvenuta la *lex aquilia,* continuò la responsabilità per i fatti dei servi con la facoltà di potersene liberare a mezzo della *noxae datio*, ma questa facoltà venne limitata ai soli casi in cui il danno fosse stato arrecato *insciente domino*; mentre poi il padrone era responsabile direttamente, *nomine proprio*, per i delitti commessi dai servi con la sua *scientia,* o dietro suo *jussum* (fr. 2. pr. D IX 4) (2).

L'editto pretorio accordava *l'actio de effusis et deiectis* contro il padrone o abitatore della casa o appartamento per i danni arrecati alla persona o alle cose dai corpi solidi o liquidi gettati dalla casa o dall' appartamento: qualora il corpo solido o liquido fosse stato lanciato dal servo *insciente domino*, il padrone poteva liberarsi dalla responsabità con la *noxae datio*. L' azione contro il proprietario o abitatore della casa era un *actio quasi ex delicto*; ed esso, condannato, aveva il regresso contro il vero autore del danno, contro cui il danneggiato poteva anche direttamente dirigere *ex lege aquilia* la sua azione (fr I. D. IX. 3) (3).

---

(1) Ferrini, « Azione di danni, » nell' « Enciclopedia Giuridica » della Società editrice libraria, alla voce Danni (Azione di); Parte II, capo IV, N. 116, pag. 90.—Atzeri Vacca, « Considerazioni storiche giuridiche sulla teoria del risarcimento dei danni e specialmente dei danni senza colpa, » nella « Giurispr. Sarda », 1894, capo 1°, pag. 163.

(2) Vedi Ferrini. Op. cit. parte 1ª, capo II, n. 17, pag. 19, e capo IX, n. 68, pag. 59, parte II, capo IV, n. 116, pag. 90.

(3) Ferrini, Op. cit. parte I, capo IX, n. 73, pag. 62.

Digitized by Google

Erroneamente il Giorgi (1) considera come responsabilità extracontrattuale quella dei *nautae*, *caupones*, *stabularii*. La responsabilità di queste persone per i danni cagionati dai loro dipendenti alle cose dei viaggiatori era contrattuale, e contro di esse i viaggiatori ebbero accordata dal diritto pretorio *l'actio in pactum de receptis*, sebbene avessero anche diritto all' *actio ex delicto*.

3. Il diritto moderno ha abolita la responsabilità a carico del padrone o abitatore della casa dalla cui finestra siano stati lanciati dei corpi solidi o liquidi (il codice Austriaco l'ha conservata) (2), ed, accogliendo le teorie della giurisprudenza francese immediatamente anteriore alla compilazione del Codice Napoleonico, ha apportato profonde modificazioni alla dottrina romana in tema di responsabilità extracontrattuale per fatto altrui.

Il Codice Civile Francese, dal quale il nostro legislatore ha tolto le norme regolatrici della responsabilità per i delitti e quasi delitti, all'articolo 1384 dichiara responsabili:

1°. Il padre e la madre, dopo la morte del marito, dei danni cagionati dai loro figli minori abitanti con essi;

2.° I padroni e i committenti dei danni cagionati dai loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui li hanno destinati;

3°. Gl'istitutori e gli artigiani dei danni cagionati dai loro allievi ed apprendisti durante il tempo in cui sono soggetti alla loro vigilanza.

All'ultimo capoverso poi stabilisce la irresponsabilità dei

---

(1) Giorgi, « Delle obbligazioni, » vol. V, n. 248.—Contra, Toullier. « Dir. Civ. » Tom. 6°, n. 235, 247, 248.—Sourdat, « Traité Général de la responsabilité, » 4ª ediz. vol. II, capo I, n. 764 e capo 6° e 7° e gli autori da lui citati.

(2) Codice Civile Austriaco, § 1318: « Se per la caduta di una cosa sospesa o posta in maniera pericolosa, o per essere gittata o versata qualche cosa fuori di una abitazione, viene arrecato danno ad alcuno, è responsabile quegli dalla cui abitazione è stata gittata, versata o è caduta la cosa ».

Digitized by Google

genitori, precettori e artigiani, qualora provino di non aver potuto impedire il fatto dannoso: quindi nega questa prova liberatoria ai padroni ed ai committenti, presumendo *juris et de jure* la loro colpa, mentre per quelle altre persone la *praesumptio* è *juris tantum*.

Il nostro Codice all' art. 1153 riproduce le disposizioni del Codice Napoleonico. Però, laddove il legislatore francese dichiara responsabile la madre dopo la morte del marito, il nostro la dichiara responsabile in mancanza di esso: e la dottrina unanimamente interpreta la disposizione del Codice Civile italiano nel senso, che la madre deve rispondere dei fatti dannosi del figlio non solo dopo la morte del marito, ma anche quando questi si trovi in condizione da non poter esercitare la patria potestà.

Da noi inoltre è dichiarato responsabile anche il tutore per i danni cagionati dal pupillo abitante con esso; ma se il Codice francese non parla della responsabilità dei tutori, la dottrina francese immediatamente anteriore ad esso e quella che gli tenne dietro li ha ritenuti pure responsabili (1).

Tra i Codici degli ex Stati d' Italia, poi, quello delle Due Sicilie riproduceva fedelmente le disposizioni del Codice Francese (art. 1338); l' Estense all' art. 1395, che nel resto era conforme al 1384 del Codice napoleonico, stabiliva che il padre di famiglia e, dopo la di lui morte, la madre erano tenuti ai danni cagionati dai loro figli minori abitanti con essi *nei casi in cui rispettivamente ne avevano la cura e la direzione*; e quello Parmense accordava ai padroni ed ai committenti, così come ai genitori, ai precettori ed agli artigiani, di potersi liberare dalla responsabilità, qualora provassero che il fatto dannoso non potesse ascriversi a loro colpa (art. 2087).

4.° La dottrina è solo concorde sul fondamento giuridico della responsabilità civile per i danni cagionati dai figli, dagli allievi e dagli apprendisti. Tanto gli scrittori francesi, quanto gl' italiani

---

(1) Pothier, « Delle obbligazioni, » vol. I, parte II, n. 121, pag. 83.— Duranton, « Dr. Civ., » vol. VII, n. 719, pag. 413.—Zachariae, « Dr. Civ., » Tomo 4°, pag. 758.—Blanche, « Dr. Crim., » vol. II, n. 373, 381.

Digitized by Google

pongono unanimamente a base della responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori, e degli artigiani l'obbligo che essi hanno di sorvegliare le azioni delle persone sottoposte alla loro autorità patria o delegata, affinchè non arrechino danno ad altri; ma sono di opinioni disparatissime riguardo al fondamento della responsabilità dei padroni e dei committenti. Da molti si ripone nella *culpa in eligendo* (1); da altri nella *culpa in vigilando et in eligendo* (2); v'ha chi dice che risieda nel principio *ejus commoda cuius incommoda*, e sostiene che il committente, come trae profitto dall'incombenza che si compie nel suo esclusivo interesse, così deve anche essere obbligato a risarcire i

---

(1) Pothier, Op. cit. vol. I, parte I, n. 121 e parte II, n. 450 e 456; Duranton, Op. cit. n. 724; Toullier, Op. cit. Tomo 6°, n. 282; Dalloz. Repertoir, V. responsabilité, n. 602; Colmet de Santerre, « Dr. Civ., » Tomo V, n. 365; Demolombe, « Drit. Civ. » Tit. 15, n. 610; Laurent, « Dr. Civ., » vol. XX, n. 570-571; Gianturco, « Istit. di dir. civ., » § 60 pag. 153; Ricci, « Corso di diritto civ., » vol. VI, n. 96. Pescatori; « Spos. Compen. » vol. I, parte II, pag. 77-78; Saluto, « Com. al Cod. Proc. pen., » vol. VI, n. 2017; Puglia, « Manuale di Dir. Pen, » pag. 92. Cassazione di Roma, 21 febbraio 1876 (Racc. XXX. I-1, pag. 308), 13 agosto 1878 (Legge 1878, I, pag. 847), 15 maggio 1879 (Legge 1880, I, pag. 677), 9 gennaio 1891 (Legge 1891, I, pag. 315), 6 maggio 1891 (Monitore Trib. Milano 1891, pag. 67, Foro It. XVI, II, pag. 354); Corte appello Roma, 30 giugno 1890 (Tem. Rom 1894, pag. 375). Corte appello Genova, 1° dicembre 1894 (Giurista 1894, pag. 622).

(2) Blanche, «Dr. Pen.» II, n. 385 389; Larombiere,. « Theor et prat. des oblig., » Tit. III, n. 8, pag. 601; Sourdat, Op. cit. 4ª ediz., II, n. 885, pag. 125; Faranda, « Resp. Civ., » Capo III, pag. 35; Giorgi, «Obblig., » Vol. V, n. 247-276; Giorgi, nel Foro It. anno 1893, pag. 1242; Foro Italiano XVI, parte II, pag. 354; Atzeri-Vacca, Op. cit. capo VII, pag. 207; Mosca, « Nuovi studi e nuove teorie sulla colpa, » parte 1ª, capo V, pag. 130 e seg.; Vita-Levi in nota alla sentenza della Corte di Appello Torino (Giur. It. XXXIX pag. 754); Sechi, « La Responsabilità indiretta dei padroni e dei committenti » § 2° pag. 6 e seguenti. C. Cas. Torino, 5 maggio 1893 (Giur. It. 83, I, 1, pag. 522); Cass. Firenze 4 Giugno 1894 (Foro It. 1894, I, 441); 18 aprile 1895 (Annali 1895, 210); Trib. Girgenti 11 settembre 1894 e 12 novembre 1894 (Massim. Giud. 1895, pag. 5 e 3).

Digitized by Google

danni cagionati dal commesso nel disimpegno di essa (1); altri, opinando che il fondamento giuridico della responsabilità di cui parliamo stia nell'autorità che si esercita sui dipendenti, nel comando (2), o, mettendo innanzi la nuova teorica della rappresentanza, nell'incarico, nel mandato che si dà al servo, al commesso (3), sostengono che i padroni ed i committenti non rispondono di un fatto altrui, ma di un fatto proprio. Taluno poi dei fautori di queste diverse teorie dice, che l'istituto della responsabilità civile per i fatti dannosi dei servi e dei commessi è stato informato all'*actio institoria* del diritto romano (4).

Dovendo noi occuparci della responsabilità dei padroni e dei committenti, è giusto fare un esame critico delle diverse teorie della dottrina e vedere quale di esse sia da accettarsi.

CAPO II.

Esame critico delle diverse teorie.

5.—I lavori preparatorii del nostro Codice Civile non dicono nulla riguardo all' art. 1153, e giacchè il nostro legislatore ha tolto, si può dire di peso, dal Codice Francese tutte le norme

---

(1) Bolaffio, nel Foro It. 1890, II, 128-130; Gabba, nel Foro It. 1895, I, pag. 32. Cassaz. Torino 5 maggio 1883 (Giur. It. 1883, I, 1ª, pag. 522); Appello Milano, 5 febbrajo 1885 (Legge, 1885, I, pag. 735).

(2) Chauveau, « Dir. Pen , » I, cap. XV, 263; Toullier , op. cit. vol. 6°, n. 282; Borsani e Casorati, loc. cit. n. 114.

(3) Borsari, « Commentario al Cod. Civ., » vol. III, n. 3054; Chironi, « Ist. Dir. Civ., » vol. II, n. 371, pag. 189, « Colpa extracontrattuale, » vol. I, n. 156 e seg., 181 e seg., pag. 291 e seg.; Gianturco, « Dir. dell'obb., » pag. 208 e 232; Cogliolo, « Amm. degli Affari altrui, » vol. II, n. 146; Cogliolo nel « Monitore Tribunali di Milano », 1891 pag 991-993; Meucci « Ist. Dr. Amm. » Capo V; Ghigi Carlo, in « Giur. It. » 1889, parte IV, solo in diritto razionale.

(4) Gabba, nel Foro It. 1895, I, pag. 32; Meucci, « Ist. di diritto amm., » pag. 263-264; Cogliolo nel Monitore Trib. Milano 1891, pag. 991-993; Faranda, Op. cit. pag. 12, pare che inclini per questa opinione.

Digitized by Google

regolatrici delle obbligazioni, dobbiamo riportarci ai lavori preparatorii del medesimo.

I compilatori del Codice Civile francese seguirono le teorie della Giurisprudenza del loro tempo e specie quelle del Pothier: quindi noi dovremmo dire che il fondamento giuridico della responsabilità dei padroni e dei committenti stabilita negli articoli 1384 Cod. Civ. Fr., e 1153 Cod. Civ. It., è quello stesso che a questa responsabilità per fatto altrui davano la giurisprudenza francese di quei tempi e il Pothier: *la culpa in eligendo*; colpa che si presume *juris et de jure*, giacchè i padroni ed i committenti sono esclusi dalla prova liberatoria accordata dall' ultimo capoverso di quegli articoli (1). Infatti nella *culpa in eligendo* lo pone il Consigliere di Stato Treilhard nella sua esposizione dei motivi della legge sulle obbligazioni che si contraggono senza convenzioni. « La responsabilitàdei genitori, dei padroni, dei committenti, degli artigiani, dei precettori, egli dice, è una garenzia, e sovente la sola garenzia della riparazione dei danni. Coloro ai quali questa responsabilità è imposta,sono da imputarsi gli uni di rilasciatezza, gli altri di *cattiva scelta,* tutti di negligenza » (2).

Il Tribuno Bertrand de Greville segue pure la teoria del Pothier; ma le seguenti parole , pronunziate da lui nel rapporto fatto a nome della Sezione legislativa al Tribunato: « Non è forse il servizio del quale il padrone profitta che ha prodotto il male che esso è obbligato a riparare? » (3), mentre potrebbero essere invocate a sostegno della propria teoria da chi opina derivare dal principio *eius commoda cujus incommoda*, o dall'*actio institoria* la responsabilità dei padroni e dei committenti, hanno dato campo al Chironi (4), non sappiamo invero con quanta ragione, di dedurne che unico fondamento giuridico di questa responsabilità sia l' incarico dato, il mandato, mercè cui il commesso, il servo

---

(1) « Delle obbligazioni, » vol. I, par. I, n. 121, parte II, 450-456.

(2) Motifs du Code Civ. francais, n. 62, pag. 253

(3) Id. n. 63 pag. 262.

(4) « Colpa Extr. » vol. I, n. 165.—Contra, Giorgi, « Dell'obb., » 3ª ediz. vol. V, n. 252, pag. 383.

Digitized by Google

rappresentano durante il disimpegno dell' incombenza la persona stessa del padrone, del committente.

Se non che, il Tribuno Tarrible, discostandosi dall'opinione prevalente, nel suo discorso al Corpo Legislativo così giustifica la disposizione dell'art. 1384: « I genitori, i committenti, i padroni, i precettori, gli artigiani sono investiti di una autorità sufficiente per contenere i loro subordinati dentro i limiti del dovere e del rispetto della proprietà altrui. Se i subordinati infrangono questi limiti, lo si deve attribuire alla rilasciatezza della disciplina domestica che è in mano dei genitori, dei padroni, dei committenti, ec. Questa rilasciatezza forma causa dei danni, indiretta, ma sufficiente per fare ricadere su loro il peso della riparazione».

Secondo Tarrible, dunque, è unico il fondamento giuridico della responsabilità di tutte le persone, di cui si occupa l'articolo 1384 Cod. Civ. Fr.: *la culpa in vigilando* (1)

Noi cominciamo dall'osservare, che mettendo a base della responsabilità civile dei padroni e dei committenti la *culpa in eligendo*, l'art. 1384 e conseguentemente l'art. 1153 Cod. Civ. It. sono stati mal redatti. Infatti la disposizione riguardante tale responsabilità è posta tra quella che riflette i genitori e quella che riguarda i precettori e gli artigiani, i quali rispondono tutti per *culpa in vigilando*. Sarebbe stato più corretto collocarla, giacchè basata su altro fondamento giuridico, o dopo l'ultimo capoverso dell'articolo che esclude la responsabilità di tutti gli altri obbligati per fatto altrui, che non siano i padroni o i committenti, qualora possano provare di non avere potuto impedire il fatto dannoso, o in un articolo a parte.

Ma può accettarsi senza alcun limite questa dottrina che pone nella *culpa in eligendo* il fondamento della responsabilità stabilita a carico dei padroni e dei committenti?

Si può forse con sicurezza dire, che un uomo provetto per quanto sia nel proprio mestiere, nella propria arte o professione, per quanto diligentissimo, non possa assolutamente in un dato momento correre il rischio di commettere un errore nell'esercizio del suo mestiere, della sua arte o professione, di peccare

(1) « Motifs du Code Civ. Francais », n. 64, pag. 275.

Digitized by Google

in negligenza? E se questo non può asserirsi con sicurezza, tanto più ingiusta appare la disposizione del terzo capoverso dell'art. 1153, quando si pensi che è vietato ai padroni ed ai committenti di provare, per liberarsi dalla responsabilità a loro carico stabilita per una presunzione di *culpa in eligendo*, che non sono imputabili di questa colpa.

Io ho preso al mio servizio dietro buonissime referenze un cocchiere provetto, che in tutto il tempo dell'esercizio del suo mestiere è stato accorto, diligentissimo e non ha investito persona alcuna. Intanto un bel giorno, o perchè — è bene notarlo — a mia insaputa e contro il suo costume ha bevuto un poco più di quanto le sue forze comportavano, o perchè distratto e conturbato da qualche sua sciagura domestica, non usa la diligenza che ha usato sempre, mentre mi porta al passeggio investe con la carrozza una persona, senza che questa vi dia causa.

Secondo il diritto vigente io sono responsabile del danno che all'investito ha cagionato il mio cocchiere. E pure non mi si può dire male della scelta, e che io debba perciò essere responsabile dei danni arrecati all'investito.

Secondo il nostro diritto, anzi, non mi è nemmeno permesso di declinare la mia responsabilità, nascente da una presunzione di colpa, provando che io non sono in colpa perchè ho fatto una scelta accurata, ed ho allogato presso di me persona precedentemente riconosciuta capace e abile e che era munita di ottimi certificati di servizio. E qui, qualche scrittore si scaglia contro il precetto legislativo che presume *juris et de jure* la colpa nei padroni e nei committenti, negando la prova in contrario, e chiama illogiche, strane, paradossali, assurde le conseguenze di questo precetto (1); mentre altri lo invoca a sostegno della teoria della *culpa in eligendo*, dicendo che a ragione non si accorda la prova liberatoria della responsabilità, giacchè « la colpa dei padroni e dei committenti consiste appunto nell' avere scelto persona, che l' esperienza ha dimostrata non onesta e non capa-

(1) Giorgi, « Dell'obblig. » vol. V, n. 255, Vedi pure Laurent, vol. XX, n. 588, e Sechi, « La responsabilità indiretta, » Capitolo II e seg.

Digitized by Google

ce di esercitare l'incarico affidatole » (1); o cerca di giustificarlo ricorrendo alla rappresentanza (2), o, chiamandolo eccessivo, dice, lavorando addirittura di fantasia, che dai compilatori del Codice Francese, e senza che essi lo avessero voluto, sia stato desunto dalle norme regolatrici della responsabità delle cause colpose mediate (responsabilità per fatto altrui) nell'esecuzione delle obbligazioni (Cod. Civ. Fr. art. 1348, Cod. Civ.It. 1225) (3).

6.—E quando poi i dipendenti sono persone riconosciute idonee ed autorizzate all' esercizio delle incombenze cui vengono destinate, e nell'esercizio di queste arrecano un danno, si può dire che il padrone, o il committente debba essere responsabile indirettamente di tale danno per la *culpa in eligendo?*

A rigor di logica, se la responsabilità nasce dalla scelta, il direttore di una farmacia, ad esempio, non dovrebbe essere responsabile degli errori del proprio commesso autorizzato o diplomato in chimica; il proprietario di una nave non dovrebbe rispondere dei fatti del capitano (art. 491 Cod. Comm. It.), quando per rivestire questa carica ci è bisogno di una patente che si rilascia dallo Stato nel concorso di determinate condizioni fissate dalla legge (art. 62 e seg. Cod. Marina Merc.), quando, cioè, il Capitano deve essere una persona riconosciuta sotto l'aspetto tecnico e l'aspetto morale capace di rivestire quel grado; giacchè la scelta del direttore della farmacia, del padrone o armatore della nave, cade sempre su persone, sulle quali deve necessariamente per disposto di legge cadere, perchè riconosciute idonee e perciò autorizzate all' esercizio della farmacia, della navigazione di lungo o piccolo corso.

7. - Quanto più logico del Codice Francese e di quello Italiano, pur mantenendo il principio della « culpa in eligendo, » è il Codice Austriaco, il quale stabilisce: « Quegli che professa pubblicamente un ufficio, un' arte, una professione, un mestiere, o chi senza necessità assume volontariamente un affare che richiede una

---

(1) Ricci «Dr. Civ.» vol. VI, n. 96. Contra, Sechi, Loc. cit. avanti.
(2) Gianturco, « Obbligazioni, » 233; Chironi, Loco cit.
(3) Mosca, Op. cit. parte 1ª, cap. V, pag. 113.

Digitized by Google

speciale perizia o diligenza non comune, manifesta con ciò di obbligarsi alla diligenza necessaria e di attribuirsi la richiesta non comune perizia, e perciò si fa responsabile per la mancanza di esse qualità. *Che se chi gli ha affidato l'affare, o conosceva la di lui imperizia, o, usando dell'ordinaria attenzione, poteva conoscerla, egli pure è in colpa* (§ 1299).

« Se alcuno prende al suo servizio persona *senza certificato* o tiene *scientemente* al suo servizio chi è pericoloso per qualche qualità di corpo o di mente, o dà ricetto ad un *notorio* delinquente, è tenuto alla riparazione del danno cagionato dalle qualità pericolose di queste persone verso il proprietario della casa e degli abitanti di essa (§ 1314). — Anche quegli che *scientemente* ha assunto una tale persona pericolosa, o ha impiegato in un affare una persona incapace, è responsabile di quel danno che ne è risultato al terzo » (§ 1315.).

8. — Quanto fin ora abbiamo detto riguardo alla dottrina accettata dai Codici Italiano e Francese, vale senza dubbio anche rispetto alla teoria di coloro che pongono il fondamento della responsabilità dei padroni e dei committenti nella *culpa in eligendo et in vigilando*. Ai quali d'altra parte si può obbiettare, che non sempre i padroni ed i committenti si possono trovare in grado di sorvegliare le persone che adibiscono ai propri bisogni, appunto perchè spesso, per le incombenze al disimpegno delle quali essi chiamano quelle persone, si richiede una certa pratica, una certa attitudine, una certa istruzione o educazione che manca ad essi padroni o committenti; inoltre, che costoro, pure avendone la possibilità tecnica, si possono trovare nella impossibilità materiale di esercitare la sorveglianza (il proprietario della nave come potrebbe sorvegliarne il capitano ?); e che non si sente il bisogno, e realmente non ci è, di sorvegliare i proprii dipendenti, quando questi sono persone riconosciute atte e capaci alle incombenze cui si destinano, e la scelta è caduta su di esse (e necessariamente su di esse doveva cadere) perchè autorizzate all'esercizio di quelle incombenze a causa della loro capacità.

9. — Il diritto moderno mentre ha abolite le azioni nossali del diritto romano, ha, poi, introdotto, togliendola dal Con-

Digitized by Google

solato del Mare, la *noxae deditio* in favore del proprietario o dell'armatore della nave. Costoro possono liberarsi della responsabilità per i fatti del capitano e dell'equipaggio, abbandonando la nave e il nolo in favore dei creditori, a meno che, oltre ad essere proprietari o comproprietari della nave , non ne siano anche capitani (art. 491 Cod. Comm.). — « Con questa disposizione si è voluto , dice il Mosca , evitare che i proprietari di nave, impossibilitati per la lontananza ad invigilare sul capitano e sull'equipaggio, si trovassero esposti ad obbligazioni eccedenti il valore della nave » (1).

Non è questa la ragione della norma del Codice di Commercio; a me sembra, che essa abbia piuttosto lo scopo d' incoraggiare, di favorire il commercio e la navigazione, che sono fonti di ricchezze, di prosperità, di civiltà, attenuando, limitando la responsabilità dei proprietari di navi e degli armatori (che pure vanno incontro a gravi rischi) al solo valore della nave e del nolo esatto o da esigersi.

10. — Non esattamente si pone nel principio *eius commoda cuius incommoda* il fondamento della responsabilità civile di cui parliamo. L'èra della schiavitù é passata: e i servi non si possono considerare come una *res* di proprietà dei padroni, in modo da dire, che, come costoro traggono l'utile dall'opera di quelli, così , ne debbano sostenere i pesi , gli svantaggi che ne possono derivare. Ai tempi nostri e per i principii sociali ed economici della società moderna , nella locazione d'opera il salario rappresenta, o almeno dovrebbe rappresentare se in pratica non lo rappresenta, l'equivalente della prestazione dell'opera, mentre il lucro che al padrone o al committente può tornare dall'attività del servo o del commesso rappresenta, o almeno dovrebbe rappresentare, l'interesse del capitale impiegato: quindi l'utile sarebbe reciproco; anzi il commesso ha certo un utile, mentre il committente può anche avere una perdita. E

---

(1) Mosca, Op. cit , parte 1ª, cap. V, pag. 122, nota 2ª. Contra, Francesco Berlingeri, « Enc. Giur. It. » Fasc. 116. Vol. I, parte II, 831 e seg., alla voce Armatore ; Locenniùs, « De iure marittimo et navali », citato da Calderera nell' « Annuario critico » 1894, parte II, pag. 165.

Digitized by Google

poi, come vedremo appresso, non cessa la responsabilità civile dei padroni e dei committenti quando il danno viene cagionato nell'esercizio di incombenze che non siano utilitarie ed egoistiche, ma filantropiche ed umanitarie.

11. — Nemmeno è esatto il dire, che la responsabilità in parola sia informata all'*actio institoria* del diritto romano, mercè la quale il preponente era obbligato a risarcire il danno come quello che percepiva l'utile del lavoro dell'istitore. Questa azione era data contro il *dominus negotiationis* a chi riceveva un danno dall'istitore nell'esecuzione o nella conclusione dei contratti; presume un'azienda, e rapporti contrattuali ; era data nei casi di colpa contrattuale, e quindi non ha niente da vedere con la responsabilità extracontrattuale di cui ci occupiamo.

12. — Mentre l'art. 1153 Cod. Civ. (1384 Cod Fr.) parla di responsabilità per fatto altrui, da taluni scrittori si sostiene che i padroni e i committenti rispondono non di un fatto altrui, ma di un fatto proprio: secondo alcuni perchè i commessi agiscono dietro il comando di quelli, secondo altri perchè i servi ed i commessi rappresentano nell'esercizio delle incombenze la persona stessa del padrone, del committente.

13. — Lo Chauveau dice : « La responsabilità dei padroni e dei committenti nasce dall'autorità, dal diritto di comando ; i domestici, i servi ed i commessi eseguono gli ordini dei padroni e dei committenti, e la responsabilità dei danni rimonta naturalmente a questi ultimi, i quali rispondono delle azioni di quelli come per fatto proprio. Seguendo questi principii, la riparazione per essi è personale e non di garanzia, principale e non accessoria; mentre per i genitori, i precettori e gli artigiani è accessoria e in forma di garanzia, e questa differenza spiega il silenzio dell'ultimo capoverso dell'art. 1384 » (1).

E nel loro Commentario Borsani e Casorati scrivono: che la ragione della responsabilità dei padroni e dei committenti diversifica sostanzialmente da quella dei tutori, genitori, precettori ed artigiani, sebbene si annunzii sotto la stessa formola di

(1) Op. cit. Tomo I, cap. XVI, n. 263.

Digitized by Google

una conseguenza dell'obbligo alla sorveglianza ; che i padroni ed i committenti rispondono del servo e del commesso, perchè l'opera di questi ha radice nella volontà di quelli, in cui nome e per cui impulso agiscono (1).

Dello stesso parere è il Toullier (2), sebbene ammetta pure che i padroni ed i committenti possano essere rispettivamente responsabili a causa della *culpa in eligendo* dei danni cagionati dalla negligenza o imprudenza dei servi , dei commessi (3).

Non si sbaglia certamente quando si dice, che i padroni, i committenti, a causa del comando che ne fa risalire ad essi la responsabilità, possano essere tenuti a risarcire i danni cagionati dal servo, dal commesso.

Ma fa d'uopo distinguere il caso in cui essi abbiano ordinato di mettere in esecuzione un fatto dannoso per sè stesso, dal caso in cui i servi , i commessi nel disimpegno di un'incombenza affidata loro, incombenza lecita ed innocua, arrechino per un fatto proprio danno ad altri. Nella prima ipotesi , o il servo è uno strumento inconsciente della volontà del padrone, che lo ha comandato di fare cosa per sè stessa dannosa , ed allora la vera responsabilità è del padrone ; o il servo sa che l'incombenza ordinatagli è illecita e dannosa, ed allora egli ne è responsabile assieme al padrone, vi è complicità: ma nell'uno e nell'altro caso la responsabilità del padrone è diretta, e cade sotto il disposto dell'art. 1151 (1382 Cod. Fr.), e non già sotto quello dell'art. 1153 (1384 Cod. Fr) di cui noi parliamo (4).

Nella seconda ipotesi, come si fa poi ad imputare il danno a causa del comando, dell'autorità, al padrone, al committente, se costoro non hanno voluto, non hanno ordinato un fatto dan-

---

(1) Vedi sopra nota 2.ª a pag. 8.

(2) Toullier, « Dr. civ., » vol. VI, n. 282.

(3) Toullier, Op. cit., vol. VI, n. 284.

(4) Vedi in questo senso Laurent, vol. XX, n. 572; Larombiére, op. cit. vol. VII, tit. IV, n. 8, pag. 603; Ferrini, «Azione di danni, » parte II, n. 124, pag. 96.

Digitized by Google

noso, ma è stato il servo o il commesso che nel disimpegno della incombenza da per sè stessa innocua ha cagionato il danno?

Tutto al più, ammettendo che in certi casi i padroni ed i committenti possono essere obbligati a servirsi di persone capaci, diligenti, prudenti, o a vigilare sulle persone di cui si servono, essi sarebbero imputabili di imprudenza, di negligenza per essere venuti meno all'obbligo della sorveglianza, o per aver affidato l'affare a persona incapace, negligente, imprudente.

In questa ipotesi sarebbero responsabili *per* un fatto proprio, non già *di* un fatto proprio; sarebbero responsabili non a causa del comando, sibbene per la propria imprudenza o negligenza.

In questo senso, anche i genitori, i tutori, i precettori sono responsabili dei danni cagionati da chi è sottoposto alla loro vigilanza, per un fatto proprio: per la propria *culpa in vigilando*. E se così è, e se si ammette che per costoro la responsabilità è accessoria, anche accessoria e non principale deve essere quella dei padroni e dei committenti, nei casi in cui debbono rispondere per *culpa in eligendo et in vigilando* dei danni cagionati dai servi e dai commessi.

Ed allora non si può spiegare più, come Chauveau vuole spiegarlo (1), il disposto dell'ultimo capoverso dell'art. 1384 che tratta i padroni in maniera diversa dagli altri responsabili per fatto altrui.

14.—Il servo, il commesso poi rappresentano rispettivamente a causa del mandato il padrone, il committente nel disimpegno delle incombenze cui sono destinati?

Senza dubbio l'affermativa è da accettarsi nei rapporti contrattuali, in cui i primi, assumendo la figura giuridica di mandatarii, di preposti, contrattano in nome e per conto dei secondi, ed allora quest'ultimi sono responsabili dei fatti di quelli come per fatto proprio (art. 1737 e 1744 Cod. civ. combinati, art. 349, 368, 371, 380, 381 Cod. comm.); ma non è da accogliersi in materia extracontrattuale. Si può parlare di rappresentanza solo quando altri, assumendo la nostra personalità, fa in vece e luogo nostro, e in nome e conto nostro, quello, che noi col mandato gli abbiamo affidato di fare.

(1) Loc. cit. alla nota 1.ª a pag. 15.

Digitized by Google

« Si rappresenta qualcuno, dice Saleilles (1), quando lo si sostituisce; ma chi può sostenere che il capo di un' officina sostituisca a sè tutti gli operai che impiega? La verità è che egli fa eseguire da essi ciò che sarebbe incapace di fare da sè, egli fa appello ai loro servigi e li associa ai loro lavori. V'ha dunque aggiunzione di attività ad un'altra, di cui l'una si mette al servizio dell'altra, non una sostituzione dell'una all'altra ».

Come si può parlare in materia extra-contrattuale di rappresentanza, come si può dire che atti del committente giuridicamente si debbano ritenere tutti quelli cui il commesso dà mano, perchè succede fra di essi una vera confusione, per la quale il rappresentato vive, opera nelle azioni del rappresentante (2), se realmente si hanno due persone e due attività distinte e giuridicamente due imputabilità e due responsabilità pure distinte? (3).

Può darsi, in fatti, che il domestico o il commesso debbano rispondere penalmente e civilmente del fatto dannoso, mentre il padrone o il committente solo in linea civile (4).

La responsabilità penale del fatto del subordinato, secondo il disposto dell'art. 60 Cod. Pen., risale, assieme a quella civile, dal dipendente alla persona rivestita di autorità su di essa, o incaricata della direzione, o vigilanza, nelle contravvenzioni a disposizioni che il superiore era tenuto a fare osservare a causa della sua autorità, o dell'incarico della direzione o vigilanza, e quando la contravvenzione poteva essere impedita dalla sua diligenza.

---

(1) Saleilles, « Essai d'une théorie générale des obligat. » citato da Mosca a pag. 134.

(2) Chironi, « Colpa extra contrattuale, » n. 241.

(3) Faranda, « Op. cit, » parte 1ª, capo I, n. 6.

(4) Faranda, « Op. cit., » capo III, n. 19 e seg.

Digitized by Google

CAPO III.

Nostra teoria

15.—Fin qui abbiamo esaminato le diverse teorie della dottrina senza accettarne alcuna.

Dove risiede adunque il fondamento della responsabilità dei padroni e dei committenti pei danni cagionati dai servi e dai commessi nell'esercizio delle incombenze loro affidate?

È indubitato che il diritto moderno ha conservato, sebbene modificandolo ed adattandolo ai nuovi bisogni sociali, il concetto del diritto romano che per aversi una responsabilità civile ci vuole una colpa, colpa in senso lato e in senso stretto, colpa che per la responsabilità aquiliana, va secondo alcuni, dalla lieve fino alla lievissima: alla colpa di non aver preveduto ciò che un uomo accorto difficilmente avrebbe potuto prevedere; come del pari è indubitato che i compilatori del Codice Francese misero a base della responsabilità dei padroni e dei committenti la *culpa in eligendo*, non dovendosi per altro tenere conto della opinione isolata del Tarrible, contraria del resto alla teoria della giurisprudenza francese anteriore al Codice e a quella del Pothier, che è stato la fonte a cui specialmente attinsero i legislatori francesi. Gli stessi autori del Codice Francese hanno ritenuto la responsabilità dei padroni e dei committenti come accessoria a quella dei servi e dei commessi e non principale, come fideiussionaria e non personale. « La responsabilità..... dei padroni e dei committenti.... è una garenzia, e sovente la sola garenzia dei danni, » disse nel suo discorso il Consigliere Trailard. Come accessoria, indiretta, di garenzia, è considerata pure dal Tribuno Bertrand De Greville e generalmente anche dalla giurisprudenza e dalla dottrina (1), se si toglie qualche

(1) Pothier, «Dell'ob.,» vol. I. parte II, n. 453; Duranton, Tomo VI, n. 194; VII, n. 725; Toullier, Tomo VI, n. 271-284, 285; Larombière, vol. VII, tit. IV, n. 8; Sourdat, vol. II, n. 770 e seg.; Laurent vol. XX, n. 614 e giur. ivi citata; Giorgi, «Dell'obbligaz.,» Vol. V, n. 255 e 337; Mo-

Digitized by Google

raro autore che sostiene il contrario, e ciò perchè erroneamente fa cadere sotto il disposto dell'art. 1153 (1384 Cod. Fr.) che parla della responsabilità per fatto altrui, quella che è per fatto proprio e cade sotto il disposto dell'art. 1151 (1382 Cod. Fr.) (1).

E in base a questo principio, che la responsabilità stabilita agli articoli 1153 Cod. It. 1384 Cod. Fr., è accessoria e di garenzia, si accorda comunemente ai responsabili indiretti, condannati al risarcimento, il regresso contro gli autori diretti del danno, giacchè si nega loro il beneficio della preventiva escussione di questi, i quali ne sono i debitori principali (2).

16.—Ma il sentimento giuridico dell'età moderna trova ormai insufficiente il concetto del diritto romano, che la responsabilità civile debba esserci solo quando ci sia una colpa imputabile (3).

La colpa si doveva a ragione esigere necessariamente ai tempi in cui l'indennizzo dei danni era considerato come una pena (4).

---

sca, Op. cit., Parte 1ª, capo V, pag. 98-99; Grippo, nel « Filangieri » 1880, pag. 861. Cassazione Roma, 13 maggio 1876, Foro It. 1876, II. 314; Cassazione unica, 16 giugno 1891, Giur. Pen. 1891, pag. 498.

(1) Chauveau, Tomo I, capo XV, n. 263; Borsani e Casorati, op. cit., vol. I, n. 118; Toullier, op. cit. vol. VI, n. 282.

(2) Pothier, op. cit. n. 451 e 456; Duranton, op. cit. n. 725; Larombière, op cit. n. 43-45; Sourdat, op. cit. n. 770 e seg.; Laurent op. cit. n. 622; Toullier, op. cit. n. 285 l'ammette però solamente per i casi di responsabilità per *culpa in eligendo*; Giorgi, op. cit. vol. V, n. 255-337; Mosca op. cit. parte I, capo V, pag. 1-7; Chironi, « Colpa extracontrattuale, » vol. II, n. 411; Faranda op. cit., n. 71: però dice che l'obbligazione del responsabile civile ha carattere fideiussionario di fronte all'autore diretto del danno, mentre è principale e personale di fronte al danneggiato (op. cit. n. 57).

Corte Appello Catania, 28 marzo 1894, Giur. Cat. 1894, pag. 58.

(3) Vedi Orlando V. E., « Saggio di una nuova teorica sul fondamento giuridico della responsabilità civile; » Coviello, « La responsabilità senza colpa, » capo IV, pag. 198-202; Atzeri-Vacca nella « Giur. Sarda, » 1894, pag. 193; e Scandurra-Sanpolo op., cit, pag. 2ª.

(4) La *lex aquilia* aveva lo scopo di reintegrare l'offesa fatta alla proprietà violata, non quello semplicemente di riparare il danno economico cagionato (Ist. p. 9, IV, 3).

Digitized by Google

Ai tempi nostri, e giustamente, l'obbligo del risarcimento non ha più questo carattere, tanto che ora l'azione civile nascente dal reato non si prescrive più con l'azione penale (art. 102, 103 Cod. Pen.), e si permette di esercitarla anche contro gli eredi degli autori e dei complici del reato, e delle persone civilmente responsabili (art. 3 Cod. Proc. Pen.), i quali eredi poi non sono obbligati per le multe, il cui carattere è penale (1).

Quando il legislatore stabilì la responsabilità civile extracontrattuale, non considerò i delitti in rapporto all'ordine politico, egli prescrisse il risarcimento dei danni solo in rapporto all'interesse privato della persona lesa (2).

Ai giorni nostri dunque la condanna ai danni si è spogliata del carattere penale, ed è di natura meramente civile e patrimoniale; e trovandosi insufficiente quel concetto classico della corrispondenza necessaria della colpa, si tende assiduamente ad allargare il principio della responsabilità fino ad ammettere che il diritto leso debba essere risarcito anche indipendentemente dal concorso della colpa.

Una giurisprudenza assidua delle nostre Corti, infatti, è venuta ammettendo una singolare teoria: quella della *culpa in re ipsa* ed ha affermato, pur dichiarando che i principii da essa applicati non si trovano sanzionati nel Codice, la responsabilità civile per danni non causati da colpa (3).

---

(1) Pescatori, « Spos. compen., » vol. I, parte II, pag. 76; Pisanelli, « Comm. al Cod. di proc. Sardo, » vol. I, n. XXXVII; Pessina. « Manuale di diritto penale, » parte III, n. 149, pag. 118; Coviello, op. cit., pag. 188-216; Ferrini, « Azione di danni, » Parte II, n. 106, pag. 84 e capo III; contra, Giorgi, op. cit., vol. V, n. 137; Cogliolo nel « Monitore dei Tribunali » 1891, pag. 90; Scandurra-Sanpolo, op. cit. pag. 1,

(2) Vedi discorso di Tarrible, « Motifs du Cod. Civ. Francais, » n. 64, pag. 274.

(3) Vedi Orlando, op. cit. e Coviello op. cit.—Corte Appello Torino, 3 dicembre 1870 (Legge 1870, XI, 1, 243); Tribunale Firenze, 31 maggio 1875 (Legge XV, I, 694); Cas. Napoli 23 luglio 1881 (Gazzetta Proc. XV, I, 376); 17 gennaio 1888, (Mon. Trib. '88, 551 e Legge, XXVIII,; 216); Pret. Bozzolo, 20 gennaio 1889 (Monit. Pret. XIX, 320); Appello

Digitized by Google

Inoltre, si ammette la responsabilità civile delle persone giuridiche in genere, che pure non sono capaci di colpa, e, con maggiori o minori restrizioni, quella dello Stato, delle Provincie, e dei Comuni (1); si tende per gl'infortuni sul lavoro ad eliminare la necessità della colpa nel padrone per aversi la sua responsabilità civile, e si va facendo strada il criterio nuovo di considerare il danno dell'infortunio come un rischio dell'industria, che debba perciò come ogni altro rischio gravare su chi dell'industria intenda avvantaggiarsi (2); e per certi danni non

---

Torino, 25 ottobre 1892 (Foro Italiano, 1893, I, 103); Cassaz. Roma, 1 agosto 1894 (Foro It. 1894, I, 1189); Cassaz. Torino, 25 giugno 1895 (Giur. It. 1895, pag. 513 e Giur. Torinese 1895, pag. 561).

(1) Sassari. «Responsabilità civile dello Stato»; Scavalcanti in «Archivio di diritto pubblico, » VII. pag. 150 e seg ; Giorgi, « Obblig. » vol. V, n. 359 e seg. Giorgi, « Persone giuridiche, » vol. III, n. 72-125; Meucci, « Istit. Diritto Amm.» Vol. I, Cap. 15, in «Archivio giur.» XXII, pag. 341 e seg.; Ferrini, op. cit., Parte II, capo VI, n. 125, 126, e 126 bis. pag. 96; Gabba. « Questioni di diritto, » pag. 109 e seg.; Chironi « Colpa extracontrattuale, » Vol. I, n. 230 e seg., pag. 354 e seg.; Mosca, op. cit. capo V, pag. 152-177; Atzeri-Vacca in « Giur. Sarda, » 1894, pag. 198 e seg.; Larombière, op. cit. III, n. 13, 14, 15; Sourdat, op. cit. vol. II, n. 1304, 1306 e capo X e XI; Laurent op. cit. XX, n. 590 e seg.

(2) Carlo Ferraris, « L'assicurazione obbligatoria e la responsabilità dei padroni per gl'infortuni sul lavoro, » pag. 8-9; Fusinato, « Gl'infortuni sul lavoro e il diritto civile, » pag. 63; Constant, nella « Scienza del diritto positivo, » Fasc. VIII Anno 1893; Cogliolo, « Codice dei trasporti ferroviarii,» ed in «Annuario critico,» 1894, parte 1ª, n. 263; Ratto, «La responsabilità dei padroni per gl'infortuni sul lavoro » nella Legge, 1896, vol. II, 8603 e seg.

L'assicurazione obbligatoria degli operai per gli infortunii sul lavoro, adottata in Germania, e progettata in molti altri stati, ha fatto nascere la questione se accanto a questa assicurazione dovesse sussistere per gli industriali, gli esercenti o i capi dei lavori la responsabilità civile (art. 1151-1153 Cod. civ.). V'ha una scuola che propugna l'esclusione della responsabilità comune del Codice civile; e ve n'ha un'altra la quale al contrario vuole che accanto al principio dell'assicurazione obbligatoria sussista quello della responsabilità civile. Que-

Digitized by Google

imputabili a colpa, si cerca di ammetterne il risarcimento ricorrendo al principio del « *neminem ledere* », anche quando *iure suo utitur*, o al principio « *Nemo locupletari debet aliena iactura* », che pure non si trovano scritti in nessuna legge positiva.

Tutti questi fatti, di cui certo si deve tener conto, perchè espressione dei nuovi bisogni, bastano a provare l'insufficienza di quel concetto classico e la tendenza assidua ad allargare il principio della responsabilità, cui poco fa accennammo.

Il Belime (1) nella sua filosofia del diritto dice che, come si condanna al risarcimento il padrone di un animale che abbia cagionato un danno, senza vedere se sia o no in colpa, allo stesso modo si debba condannare un pazzo, che, elusa la vigilanza dei custodi, e sceso in piazza, si metta a scagliare pietre contro un negozio di porcellane producendovi dei danni (2).

Il Genovesi nella sua Diceosina (Libro 1°, capo 1°) scrive: « Sono in calesse, sei validi assassini m'inseguono; i miei ca-

---

st'ultima certo é da preferirsi: non c'è ragione alcuna per costituire un privilegio a favore di tali persone, sottraendole al diritto comune, e un privilegio simile nella specie sarebbe immorale.

Con piacere noto che la legge 8 luglio 1883 n. 1473 (serie 3.ª), che ha istituito da noi la Cassa Nazionale di assicurazione per gl'infortunii sul lavoro, garentisce l'imprenditore o padrone per i risarcimenti dovuti alle persone da loro assicurate, o loro aventi diritto, semplicemente nei casi in cui a carico di essi, imprenditore o padrone, con sentenza penale passata in giudicato non sia stato riconosciuto dolo, nè colpa grave (art. 12), e che nel progetto di legge « infortunii sul lavoro » votato dal Senato Italiano, è mantenuto accanto alla assicurazione, il principio della responsabilità civile (art. 22 del progetto).

(1) Belime, « Philosophie du Droit, » L IV, Chap. II, pag. 405, citato da Giorgi, op. cit. vol. V, n. 146.

(2) In certi limiti, e date certe condizioni, la responsabilità civile del pazzo è ammessa dal Codice Civile Austriaco (§ 1310) e dal Codice Federale Svizzero per le obbligazioni (art. 58). L'ammettono pure Giorgi, op. cit. vol, V, n. 146; Chironi, « Colpa extra-contrattuale, » I, n. 131; Atzeri-Vacca, nella « Giur. Sarda, » pag. 195; contra, Ferrini, op. cit., parte II, capo II, pag. 73-74, n. 92.

Digitized by Google

valli sferzati corrono precipitosamente, ed ecco alcuni fanciulli scherzanti sullo stretto dinanzi a me. O fermare il corso e lasciarmi assalire e uccidere dai facinorosi; o schiacciare qualcuno di quegli innocenti. Han deciso che non son reo se gli schiaccio per non essere ammazzato. Se questi per altro erano del mio pericolo innocenti, può stare che mi assolva il Pretore; ma fuori del caso sento che mi si rivolta la coscienza e che condanno me stesso ».

Il Giorgi (1) riporta questo brano e soggiunge: « Così l'illustre filosofo parlando da penalista. Se di fronte al giure penale la disputa non sarebbe proponobile perchè tutti i codici francano da pena chi delinque sotto l'impulso di una forza irresistibile, non troviamo egualmente semplice la quistione dinanzi al diritto civile ».

E continuando, si domanda se, qualora la vittima fosse invece del fanciullo un padre di famiglia, dal cui lavoro traesse sostentamento una numerosa prole, possa la giustizia civile esonerare dai danni interessi il danneggiante; e « c'inganniamo noi forse, egli dice, o sarebbe ingiustizia mostruosa che la vittima innocente sopportasse tutto il danno; mentre l' autore ne gode interamente il beneficio ? ».

Fa in seguito altri esempi di danni arrecati alla persona o alla proprietà altrui per la salvezza delle proprie cose,, e dice che la coscienza si rivolta a non veder condannare chi questi danni ha arrecati. « Facciamo voti, conchiude, che il testo della legge venga a mettere in armonia il diritto positivo con le esigenze dell' equitá; frattanto facciamo piuttosto il sacrificio dei principii rigorosi, e condanniamo chi si è procurata la difesa propria alle spalle del terzo incolpevole » (2).

E il Chironi (3) ammette che, qualora dal danno siasi ricavato un vantaggio, sebbene quando non ci sia responsabilità pena'e non ci sia colpa, e quindi nemmeno responsabilità civile,

---

(1) Giorgi, op. cit. vol. V, n. 165.
(2) Giorgi, op. cit. n. 165.
(3) Chironi, « Colpa extra-contrattuale, » II, n. 516.

Digitized by Google

si può tuttavia essere tenuti a indennizzare il danneggiato fino alla concorrenza del vantaggio.

Tralasciando qualche osservazione che potrebbe farsi sugli esempi pratici del Belime e del Giorgi, qui ci basta fare osservare, che di questi due scrittori l'uno ammette che l'autore del danno possa essere tenuto al risarcimento anche quando non gli si possa imputare nessuna colpa; l'altro vuole che, secondo giustizia ed equità richiedono, si condanni anche al risarcimento chi per forza maggiore, per la salvezza propria o delle proprie cose, arrechi danno all'innocente nella sua persona e nei suoi beni.

Ma non possiamo fare a meno di domandare al Chironi, perché il danneggiante debba essere tenuto a risarcire il danno fino alla concorrenza del vantaggio risentito e non in tutto.

Se sembra ingiusto che l'innocente soffra una diminuzione sul suo patrimonio , perchè non dargli il diritto all' indennizzo totale ?. Perchè il danno deve soffrirlo più l'innocente, che colui il quale lo ha arrecato, sebbene senza colpa ?. Questo modo di vedere è conseguenza del fatto, che non volendo abbandonare il concetto della teoria classica, per il quale l'obbligo del risarcimento vi deve essere solo quando siavi una colpa imputabile, si è cercato di avvicinarsi ai dettami dell' equità , ammettendo l'obbligo del risarcimento in base al principio « nemo locupletari debet aliena iactura », e quindi solo fino alla concorrenza del vantaggio risentito.

17.—Ma se i tempi nostri trovano ormai insufficiente il concetto classico e tradizionale che la responsabilità civile debba corrispondere necessariamente ad una colpa, secondo me si cade addirittura in grave errore quando, pure essendo i padroni ed i committenti imputabili di qualche colpa, si dichiarano responsabili solo in via indiretta e fideiussionaria dei danni cagionati dal fatto del servo o del commesso.

18.—Il criterio romano per la responsabilità civile dei danni è insufficiente, ma è esatto e giusto : data una colpa causa di danni, chi li ha sofferti deve avere il diritto di esigere l'indennizzo dal colpevole che li ha causati; ma la colpa non deve

Digitized by Google

esigersi necessariamente per l'obbligo della riparazione. (1) Per dichiarare responsabile di un danno l'autore del fatto che lo ha causato, non si deve guardare se a lui sia o no imputabile qualche colpa, come quando deve applicarsi una condanna penale; deve tenersi piuttosto conto della materialità della cosa. Un danno è stato arrecato all'innocente. Esso quindi ha sofferto, senza avervi dato causa, una diminuzione del proprio patrimonio. Questo danno esige necessariamente una riparazione, perchè non è giusto che lo soffra l'innocente, piuttosto che colui il quale l'ha causato, sia o no esso imputabile di colpa.

Quando l'autore del danno è imputabile anche di colpa, all'elemento obbiettivo del danno che si è arrecato, si aggiunge l'elemento soggettivo per mettere a suo carico l'obbligo del risarcimento, si ha una ragione dippiù per costringerlo a riparare il danno; ma questo elemento soggettivo non deve esigersi come condizione *sine qua non* per la responsabilità civile.

Gli autori del Codice Civile Francese, quando l'elemento della colpa era ancora, per il concetto tradizionalmente conservato del diritto romano, reputato necessario per la responsabilità civile, quantunque l'obbligo del risarcimento non si considerasse più come una pena, dissero: « Si l'on met en balance l'intérêt de l'infortuné qui souffre un dommage avec celui de l'homme coupable ou imprudent qui l'a causé, un cri soudain de la justice s'éleve et répond que ce dommage doit être réparé par son auteur » (2); mentre avrebbero dovuto dire: Se si mette in bilancia l'interesse dello sventurato che ha sofferto il danno con quello di chi *materialmente l'ha causato*, *l'abbia egli causato con o senza colpa*, si eleva sollecito un grido di giustizia e risponde che questo danno deve essere rivalso dall'autore di esso.

Il « materialmente » però non deve pigliarsi nel suo senso letterale. Chi materialmente è causa del danno, ma ne è causa

---

(1) Atzeri-Vacca, nella « Giur. Sarda,» 1894, pag. 193 e seg. dice che questo principio è stato ricevuto dal nostro Legislatore. Contra, Cassaz. Palermo, 13 febbrajo 1894, (Foro Siciliano 1894, pag. 41).

(2) « Motifs de Cod. Civ. Francais, » n. 64, pag. 274-275.

Digitized by Google

per un evento naturale, per un caso fortuito a cui egli non abbia assolutamente dato causa, o chi materialmente l'ha causato, ma solo come mezzo inconsciente di altri, non deve rispondere del danno. Così inteso il « materialmente », il fatto dell'avere arrecato il danno e la colpa di cui si può essere imputabili per il fatto che lo ha cagionato, sono gli elementi della responsabilità civile, ma l'uno elemento può anche stare senza l'altro, ed obbligare alla riparazione dei danni. Ancorchè non vi sia anche il concorso dell'elemento della colpa, si deve sempre essere obbligati a risarcire i danni causati col fatto proprio, come si può anche essere obbligati alla riparazione, quando si è imputabile di qualche colpa, ma non si sia concorso materialmente al fatto che direttamente causò il danno.

19.—E ritornando ora alla responsabilità dei padroni e dei committenti, applicando questi principii che abbiamo esposti, quando essi sono imputabili di colpa, dei danni arrecati dal fatto del servo o del commesso, ne debbono rispondere in via diretta e principale e non in via indiretta e di garenzia; come pure direttamente ne debbono rispondere, quando possa considerarsi come fatto loro il fatto materiale del servo che ha direttamente causati quei danni.

Così, quando i padroni, i committenti affidano al loro servo, al loro commesso un'incombenza produttiva da per sè stessa di danni, nonchè illecita penalmente, di questi danni ne debbono rispondere direttamente come per fatto proprio essi assieme ai servi, ai commessi, coscienti di fare, eseguendo l'ordine ricevuto, cosa da per sè stessa produttiva di danni ed illecita, e per ciò imputabile penalmente. Ma quando costoro avessero posto in esecuzione l'ordine ricevuto senza la scienza di contravvenire ad una disposizione del diritto penale, o l'incombenza fosse dannosa per sè stessa, ma lecita secondo questo giure, dei danni ne debbono essere responsabili sempre e in via diretta i padroni ed i committenti, perchè il fatto materiale del servo, del commesso (mezzi inconscienti nel primo caso dei danni e per ciò non imputabili) deve considerarsi come fatto esclusivo di quelli che lo hanno voluto ed ordinato, o per meglio dire i servi, i

Digitized by Google

commessi convenuti in giudizio potranno farsi dichiarare fuori causa chiamando in garenzia il padrone, il committente.

Ma costoro possono anche avere l'obbligo per certe incombenze, che lo richieggono in modo assoluto, di servirsi di persone che abbiano la perizia, la capacità e la diligenza richiesta per l'esercizio di quelle tali incombenze, e possono anche in certi casi essere obbligati a sorvegliare i dipendenti.

Conseguentemente a questi obblighi, qualora si servano di persone negligenti, imprudenti, incapaci, o trascurino la sorveglianza dei dipendenti, e dal fatto di questi un danno venga arrecato al terzo, i padroni ed i committenti ne debbono essere dichiarati pure responsabili. In questa ipotesi però, la loro responsabilità, pur restando il fatto dannoso « fatto altrui, » perchè causa diretta dei danni é il fatto del subordinato, e la colpa di quelli da sola non avrebbe potuto produrli, non deve essere sussidiaria com'è per diritto positivo (infatti i padroni ed i committenti sono dichiarati responsabili per i danni cagionati dai servi e dai commessi, perchè si presume al loro carico *juris et de jure la culpa in eligendo et in vigilando)*, ma principale, personale, solidale con quella del subordinato, che materialmente con un fatto proprio, per negligenza o imprudenza propria, è stato causa dei danni.

La disposizione del nostro Codice Civile relativa alla responsabilità dei padroni e dei committenti, o meglio l'interpretazione dottrinale che di essa si è fatta, è erronea, perchè, se si ammette l'obbligo diretto della riparazione dei danni a carico di chi per negligenza o imprudenza li ha arrecati, logicamente si deve ammettere che anche direttamente ed in via principale debba rispondere del danno causato dal fatto del dipendente, colui, che, contravvenendo ai suoi obblighi, abbia imprudentemente chiamato al suo servizio persone riconosciute imprudenti, incapaci, negligenti, o chi, obbligato alla sorveglianza, sia venuto meno a quest'obbligo, e come conseguenza nell'un caso e nell'altro ne sia derivato un fatto ledente i terzi; e l'errore è tanto più grande per quanto più necessario si reputi l'elemento della colpa per l'obbligo del risarcimento.

Quando dunque i padroni ed i committenti concorrono con

Digitized by Google

una loro colpa al danno che il fatto del dipendente arreca, è erroneo, ingiusto dichiararli responsabili solo in via indiretta e fideiussionaria; essi debbono essere tenuti direttamente al risarcimento.

20.—Ma però non è erroneo e ingiusto ritenerli in certi altri casi responsabili indirettamente dei danni causati dai domestici, dai commessi, nell'esercizio delle incombenze che hanno ad essi affidate. Quando il danno è dal servo, dal commesso cagionato nell'esercizio di un' incombenza che da per sè stessa non è produttiva di danni, e nessuna colpa può imputarsi ai padroni ed ai committenti, del danno ne debbono rispondere direttamente e personalmente i servi ed i commessi. Ma accanto alla responsabilità diretta e principale di costoro deve ammettersi quella indiretta e di garenzia dei padroni e dei committenti. Questa responsabilità che a prima vista può sembrare eccessiva ed ingiusta, è informata invece a principii di equità e di giustizia.

E noi cercheremo di dimostrarlo.

L' agire per mezzo altrui, l' avere una persona al proprio servizio, costituisce indubbiamente un vantaggio, non per l'utile, per il lucro che dall'attività altrui può venirne, ma per il fatto stesso di agire per mezzo altrui, di far fare ad altre persone quello che non si vuole, non si può o non si sa fare da sè stessi (1). Chi agisce direttamente, poi, si espone al rischio di

---

(1) I principii che noi esporremo su questo punto, li abbiamo tolti in parte dal « Saggio di una nuova teorica sul fondamento giuridico della responsabilità civile a proposito della responsabilita dello Stato » del prof. Orlando. Però, sembraci giusto far rilevare, che ivi sono applicati diversamente e son posti a base della disposizione positiva dell'art. 1153, e che il vantaggio che si risente dall'agire per mezzo altrui non è inteso nella stessa maniera in cui l' intendiamo noi, ma è riposto, avvicinandosi così alla teoria che pone a base dell'istituto di questa responsabilità il principio « cius commoda cuius incommoda », nel profitto, nell'utile che si può ricavare dall' attività altrui. Il Ferrini (« Azione di danni, » nella « Enciclopedia giuridica » Vol. IV, parte I, pag. 12-103) scrive: « La ragione della norma (3° capoverso dell'art. 1153 Cod. Civ.) sta solo nella ne-

Digitized by Google

recare un danno, rischio che non sempre l'abilità, la capacità o la diligenza possono allontanare, e di esserne perciò responsabile. Chi dunque fa ad altri eseguire il proprio còmpito, oltre al vantaggio che da questo fatto, come sopra abbiamo detto, si risente, avrebbe pure l'altro di evitare il rischio d'incorrere in una responsabilità. Ora questo fatto spesse volte, anzi quasi sempre, riuscirebbe grandemente lesivo dei giusti interessi del danneggiato, perchè esso invece di avere il diritto di chiedere il risarcimento dei danni ai padroni ed ai committenti solvibili, avrebbe soltanto diritto all'azione contro i servi ed i commessi eventualmente, o meglio, specie i servi, ordinariamente insolvibili, e resterebbe quindi praticamente senza indennità.

Ad evitare questa ingiustizia, la lesione dei giusti interessi del danneggiato, si deve ricorrere alla responsabilità indiretta, di garenzia dei padroni e dei committenti, quando però nessuna colpa possa loro imputarsi, o l'incombenza sia lecita ed innocua allo stesso tempo, per i danni cagionati dai servi, dai commessi nel disimpegno delle incombenze che essi padroni o committenti per non sapere, non potere o non volere disimpegnare hanno loro affidato; beninteso però che essi, condannati al risarcimento, avranno diritto contro gli autori del danno, i veri obbligati principali, all'azione di regresso; succederanno nella ragione creditoria ai danneggiati.

21. Il nostro Codice dunque richiede delle riforme in tema di responsabilità civile, e fa urgente bisogno per salvaguardare

---

cessità di avere altri, che risponda per le persone (domestici e commessi) che spesso non offrono garenzia di solvenza (si pensi che in origine essa si riportava solo ai servi, ed agli operaj): pareva equo che avvenuto il danno in seguito all'attività di costoro, più che il terzo leso dovesse sopportarlo colui, che aveva messo in movimento tale attività e ne ricavava profitto » (parte II capo IV, n. 116, pag. 90).—Se questa, sempre però facendo astrazione dal concetto del profitto, è la ragione giuridico-morale che in diritto razionale ci deve fare ammettere la responsabilità indiretta dei padroni, non può dirsi però che sia stata questa la ragione che il legislatore pose a base del terzo capoverso degli art. 1153 Cod. Civ. It. e 1384 Cod. Civ. Fr.

Digitized by Google

interessi giustissimi e riguardevoli che il diritto positivo venga a mettere le sue disposizioni in armonia coll'equità e colle nuove esigenze; come pure bisogna, che si sottoponga a norme più eque e giuste la responsabilità dei padroni e dei committenti pei danni cagionati dal fatto dei servi e dei commessi nell'esercizio delle incombenze loro affidate.

CAPO IV.

Sono i padroni ed i committenti responsabili solo per i danni cagionati nell'esercizio delle incombenze utilitarie?

22. Un esimio magistrato, il Mosca, si propone « un nuovo, importantissimo problema, da nessuno fin ora esaminato. — Il terzo capoverso dell'art. 1153 (1384 Cod. Fr.) che proclama la responsabilità dei padroni e dei committenti per i danni cagionati dai loro domestici o commessi nell'esercizio delle incombenze loro affidate, a quale specie d'incombenze si riferisce? A tutte indistintamente o ad alcuna soltanto? » (1)

Egli, partendo dal presupposto che il legislatore francese proclamò la norma regolatrice di questa responsabilità, « desumendola per quanto concerne la negativa della prova liberatoria (ultimo capoverso dell'articolo 1153 Cod. civ. Ital. e 1384 Cod. fr) dalla responsabilità dei debitori, che non abbiano adempiute le obbligazioni per il fatto illecito di persone da loro scelte, e per quanto concerne la condizione dell'essersi il danno cagionato nell'esercizio dell'incombenza affidata al servo, al commesso, dalla responsabilità del preponente per i contratti conclusi dall'istitore nell'esercizio delle incombenze cui fu preposto (2); e considerato che, « tanto in tema di esecuzione, quanto in tema di conclusione di contratti, l'incombenze che si affidano dai committenti ai commessi hanno un fine utilitario ed egoistico »; arriva a concludere: « Se adunque a queste incombenze egoistiche ed uti-

(1) Mosca, op. cit. capo V, § 1, pag. 126.
(2) Parte I, capo V, pag. 112-113.

Digitized by Google

litarie il legislatore ha avuto riguardo nel dettare l'art. 1153 (1384 Cod. Fr.), si andrebbe certo sempre oltre e contro l' intenzione di lui, se si volesse estendere quella disposizione anche ai danni cagionati dai fatti illeciti dei servi e dei commessi nelle incombenze loro affidate per fini umanitarii ed altruistici. Quando l'incombenza a cui viene destinato il domestico, il commesso, è di tal natura da escludere ogni idea di lucro ed utilità personale, quando essa è determinata da scopi puramente filantropici ed umanitarii, l'art. 1153 riesce inapplicabile. Donde segue che i motivi determinanti esercitano la loro influenza non solo sulla responsabilità penale, ma anche sulla responsabilità civile indiretta ». (1)

Erronee le premesse, erronea la conseguenza. E non poco, a dire la verità, ci meraviglia questa teorica del Mosca, che pure è contrario alla dottrina che pone a base della responsabilità dei padroni e dei committenti il principio « cuius commoda eius incommoda ». (2)

Egli, in ultima analisi, non viene a sostenere altro che dove ci è lucro, ci può essere responsabilità, dove non c'è quello, non ci può essere questa. E ciò non è lo stesso che dire: chi ha il *commodum* (utile, lucro) deve avere l' *incommodum* (responsabilità civile)? Ma andiamo innanzi.

« Accade un disastro, egli dice (per esempio, lo sprofondamento di Casamicciola del 1883 o il terremoto delle Calabria 1894); ovvero una cospicua Città è invasa da una violenta epidemia (ad esempio, il colera di Napoli del 1884) che ne uccide a centinaia, a migliaia gli abitanti (3).

« Niente di più facile in tali contingenze, che qualche ricco signore per ispirito di filantropia mandi i suoi domestici, i suoi cocchieri a rilevare i feriti del disastro o che qualche farmacista di cuore dia incarico ai suoi commessi di distribuire gratuitamente le medicine ai colpiti dal morbo crudele.

« Ora se avviene (come purtroppo qualche volta è avvenuto) che uno di quei cocchieri nel rimuovere le macerie e nel

(1) Op. cit. parte I, capo V, pag. 127.
(2) Op. cit. parte I, capo V, pag. 135.
(3) Op. cit. parte I, capo V, pag. 126.

Digitized by Google

trasportare a casa un ferito, sottragga al medesimo ingenti valori; o che il commesso del generoso farmacista somministri per isbaglio ad un malato una medicina per un'altra e l'uccida, potranno il padrone, il farmacista essere chiamati rispettivamente a rispondere della sottrazione dei valori del ferito, della morte dell'ammalato? A qual magistrato onesto, cui la controversia fosse portata (se fortunatamente il buon senso non valesse a distogliere i danneggiati dal portargliela) non si ribellerebbe la coscienza di sanzionare una iniquità simile? ». (1)

23. Conveniamo col Mosca che il padrone del cocchiere ladro non debba rispondere del furto, ma non per la mancanza del lucro, dell'utile nella incombenza umanitaria affidatagli dal padrone, come il Mosca sostiene, sibbene per altre ragioni.

Se Tizio al suo cocchiere che lo ha condotto in villa, ordina di ritornare con la carrozza in città, e di venirnelo a rilevare verso sera, e il cocchiere nel ritornare in città o alla villa, lasciati cavalli e carrozza in mezzo alla strada, penetra in un fondo e comincia a rubare frutti e tutto ciò che gli capita sotto mano, sarà Tizio responsabile del danno cagionato al proprietario del fondo? Certamente no, e sarebbe illogico sostenere il contrario. E pure il danno viene arrecato mentre il cocchiere mette in esecuzione l'incombenza affidatagli da Tizio. Ma c'è da dire però, che il danno invero viene arrecato mentre il cocchiere mette in esecuzione l'ordine ricevuto, ma non a causa di esso: « non basta che il danno, perchè ne risponda il padrone, sia arrecato dal servo mentre attende al suo ufficio, ma occorre che esso sia la conseguenza del disimpegno dell' ufficio, di guisa che il compimento delle attribuzioni date al servo stia al danno, come sta la causa in rapporto all'effetto ». (2)

Nell'esempio del Mosca, il danno non è cagionato dal cocchiere per mettere in esecuzione l'ordine del padrone; il danno

---

(1) Op. cit. capo V, pag. 127.

(2) Ricci, op. cit. vol. VI, n. 97, vedi pure Duranton, vol. XIII, op. cit. VI n. 724; Toullier, op. cit. n. 286 e seg.; Larombière, Tit. VII, n. 9, pag. 603; Sourdat op. cit. 4ª ediz. vol. II, n. 910.

Digitized by Google

è estraneo all'incombenza, e quindi logicamente, giustamente il padrone non ne deve rispondere.

Ma non è così per il farmacista. Nell'esempio fatto, il danno arrecato dal commesso non è estraneo all'incombenza affidata ad esso dal generoso farmacista, accade nel disimpegno e per il disimpegno della incombenza stessa; e quindi potrà darsi, che i parenti della vittima in vista dalla buona e generosa intenzione del farmacista non si rivolgano a lui per i danni, ma ciò non toglie che il farmacista non possa essere chiamato a risponderne.

Così, se io, passando per una strada, trovo per terra un uomo che è stato investito da un carro, ed ordino al mio cocchiere di trasportare in carrozza quell' uomo in un ospedale della città per la medicatura, e il cocchiere nel disimpegnare questa mia incombenza investe alla sua volta con la carrozza una persona, io debbo direttamente o indirettamente, secondo quello che prima si è detto, rispondere dei danni sofferti da quest' ultimo, quantunque il mio cocchiere li abbia causati nel disimpegno di un' incombenza non utilitaria, ma altruistica e filantropica.

È per qual ragione, infatti, il primo investito dovrebbe essere rivalso dei danni, mentre il secondo no? Che forse è lecito per fini filantropici, umanitarii arrecare danni agl'innocenti?

Chi nel mettere in opera un fine altruistico e filantropico arreca danni, è obbligato a risarcirli; e similmente il padrone, il committente debbono rispondere direttamente o indirettamente, secondo i casi, del danno arrecato dal servo, dal commesso nell'esecuzione delle incombenze loro affidate, anche quando queste non siano egoistiche ed utilitarie, ma altruistiche e filantropiche.

CAPO V.

Conclusione

24. Conchiudendo, dunque, *in iure condendo*,—stabilito, secondo giustizia ed equità richieggono, l' obbligo di risarcire i danni a carico di chi li arrechi con un fatto proprio colposo o meno: agisca egli per fine utilitario ed egoistico (lucro, utile,

Digitized by Google

salvezza propria o delle proprie cose), o per un fine umanitario ed altruistico; ed esclusa la responsabilità per quei soli danni che possono considerarsi come il risultato di un evento naturale, del caso fortuito a cui non abbia immediatamente dato causa nessun fatto dell'uomo ed assolutamente imprevedibile—, si dovrebbe poi stabilire a carico dei padroni e dei committenti per i fatti dannosi dei domestici e dei commessi nell'esercizio delle incombenze cui vengono destinati, una responsabilità diretta, quante volte essi con un fatto proprio concorrano ad arrecare il danno, o vi diano causa, e una indiretta, di garenzia in caso contrario.

25. Per favorire poi il danneggiato, per assicurargli maggiormente il risarcimento del danno, e perchè la ragione stessa delle cose richiede che, unico essendo il danno in cui si concreta la responsabilità, unica ne sia pure l'obbligazione del risarcimento, dovrebbesi stabilire il vincolo della solidarietà tra i diversi coobbligati. Così i padroni, i committenti nei casi di loro responsabilità indiretta sarebbero per disposizione di legge i fideiussori solidali dei domestici, dei commessi, obbligati principali.

Digitized by Google

PARTE II.

DELL' ESERCIZIO DELL' AZIONE CIVILE CONTRO I PADRONI E I COMMITTENTI PER I DANNI CAGIONATI DAL REATO DEI SERVI E DEI COMMESSI.

CAPO VI.

Autorità della sentenza penale

26. Ed ora, dopo quanto abbiamo detto sulla responsabilità dei padroni e dei committenti, passiamo a parlare dell' azione civile contro di essi, quando il fatto del dipendente cade anche sotto la sanzione del Codice Penale.

Nel trattare questo argomento, noi ci riferiremo prima alla responsabilità per i fatti dei dipendenti stabilita dal diritto positivo, e poi a quella che dovrebbesi *in iure condendo* stabilire; ed avvertiamo che spesso, per indicare i padroni ed i committenti, ci serviremo dell'espressioni più generiche e comprensive di « responsabili per fatto altrui », di « terzi responsabili » di « responsabili civili » e simili, potendosi, quanto diremo per essi, riferire anche agli altri responsabili per fatto altrui.

L'art. 1153 presume *iuris et de iure* la colpa nei padroni e nei committenti: dato un fatto dannoso imputabile a un loro dipendente, essi ne sono irrefragabilmente garanti.

Ora, domandiamo noi, il fatto dannoso del dipendente, l'imputabilità di esso, in contraddittorio di chi bisogna provarli? La sentenza penale che tali cose ha ritenuto certe, ci sia stata o no costituzione di parte civile contro il solo reo o imputato, obbligato principale, ha effetto, può valere di titolo nella domanda dei danni contro il terzo responsabile, che non è stato chiamato in quel giudizio? o la parte lesa per ottenere la condanna di esso deve istituire un giudizio *ex integro*, in cui vengano nuovamente in discussione l' esistenza del fatto dannoso, la colpa del dipendente? o piuttosto il danneggiato, che vuole rivalersi dei danni contro le persone civilmente responsabili, deve necessariamente esercitare l' azione contro di esse nel giudizio penale istituito a carico del dipendente?

Digitized by Google

27. In Francia, sia riguardo al reo condannato in giudizio penale, sia riguardo alla parte lesa, si è dibattuto a lungo la quistione se la sentenza di condanna emessa nel giudizio penale, in cui non vi sia stata costituzione di parte civile, debba oppur no avere l'influenza della cosa giudicata nei giudizii civili per i danni e interessi.

Molti, (1) con a capo il Merlin, hanno sostenuto l'affermativa, giustificandola con la ragione che il danneggiato o offeso, ancorchè non costituito parte civile, è sempre presente nel giudizio penale, perchè il Pubblico Ministero, rappresentando la Società, rappresenta anche la parte direttamente lesa nei suoi diritti.

Il Toullier ed altri si sono pronunziati per la negativa, adducendo a sostegno della loro opinione che nell'ipotesi fatta, quando cioè non vi sia stata costituzione di parte civile, non vi sarebbe nè identità di domanda, nè identità di persone nei due giudizi: non avendo il danneggiato preso parte nè direttamente, nè indirettamente a quello penale, giacchè è falso ed erroneo ritenerlo rappresentato dal Pubblico Ministero anche per i suoi interessi civili (2).

L'opinione da preferirsi sembrami quella del Merlin, non per la ragione da lui addotta, ma per un motivo di ordine pubblico, per evitare la contrarietà del giudicato penale e del giudicato civile. Il reo non potrebbe, infatti, non accettare i fatti constatati dal Giudice penale in contraddittorio suo e del Pubblico Ministero, che, rappresentando la Società tutta, rappresenta anche chi è stato direttamente offeso dal delitto; e d'altra parte il danneggiato, che non si è costituito parte civile, pure avendone l'interesse, deve imputare alla propria trascuranza se nel giudizio penale non si sono accertati interamente o in parte i fatti

---

(1) Merlin, Questioni di diritto, voce Falso, § 6; Repertorio, voce Cosa giudicata, § 15; non bis in idem, n. 15 e 16; Mangin, « Act. publiq. », n. 414; Carnot « Instr. Crim. » Tom. I, pag. 429, n. 12 e 13; Duranton, « Dr. Civ. », Tomo VII, n. 497, pag. 350.

(2) Toullier, « Dr. Civ. », vol. VIII, n. 37 e vol. X, n. 244-259; Boitard, « Dir. crim. » pag. 252; Chauveau, in « Revue des revues », vol. III, pag. 268.

Digitized by Google

lesivi dei suoi interessi civili; quindi deve subirne le conseguenze e non deve permettersi la possibilità di una scandalosa contraddizione di giudicati, solo per riparare alle conseguenze che la sua trascuranza ha ad esso apportate.

Ma, ammettendo per poco la teorica del Toullier, *a fortiori* si dovrebbe negare, nella domanda per i danni contro i responsabili per fatto altrui non citati nel giudizio penale, l'autorità della cosa giudicata a tutto ciò che è stato accertato in quel giudizio.

Chi introdusse per il primo, secondo dicono Borsani e Casorati (1), nella controversia sull'autorità della sentenza penale, la distinzione tra i rei o condannati e i terzi rimasti estranei al giudizio penale, fu lo Zachariae.

Questo esimio giurista dà nei giudizi civili autorità alla sentenza penale solo contro coloro che furono ritenuti colpevoli e perciò condannati, non contro i terzi, ai quali concede il diritto d'impugnare nel proprio interesse il giudicato penale.

Dello stesso parere è il Sourdat (2); ma il Larombière (3) al contrario sostiene che la sentenza penale debba anche avere influenza contro il terzo civilmente responsabile per tutti i fatti ivi ritenuti come certi, e il Laurent (4) ammette che il terzo possa solo domandare una diminuzione della quantità dei danni stabilita dal magistrato penale.

28. In Italia la dottrina, che ha seguito quella francese, è pure discorde intorno al valore da dare alla sentenza penale: vi ha chi (5) sostiene che anche contro i terzi civilmente responsabili non bisogna negare la forza di cosa giudicata a tutto ciò che riguarda l'esistenza del fatto dannoso e l'imputabilità dell'au-

---

(1) Op. cit. vol. I, n. 146.

(2) Op. cit. 4ª ediz. vol. II n. 798, vedi però il n. 791.

(3) Op. cit. vol. VII, tit. III, pag. 177 e seg. Vedi anche la giur. ivi citata.

(4) Op. cit. vol. XX, n. 621.

(5) Pescatore, op. cit vol. II, parte analitica, pag. 114-115; Faranda op. cit. pag. 94; Puglia, op. cit. pag 72; Mattirolo, «Trattato di diritto giudiziario,» vol. V, 2ª ediz. n. 100, 3ª ediz n. 172; Grippo, nel «Filangieri» 1880 pag. 861; Jannuzzi Riccardo, in «Giur. It.» parte 4ª, pag. 60, anno 1882;

Digitized by Google

tore diretto; vi ha chi opina tutto il contrario (1), e chi pure essendo favorevole alla prima tesi, accorda al responsabile civile di poter provare che i danni siano stati minori di quelli stabiliti nel giudizio penale, o che non ce ne siano stati affatto (2). L'avvocato Fortunato Ernesto (3) poi è il solo, almeno per quanto io mi sappia, che nega all' offeso o danneggiato l' azione civile contro i terzi responsabili, che non abbiano preso parte al giudizio penale.

29. Ho ricercato la giurisprudenza delle nostre Corti, e, nel caso che le persone civilmente responsabili non siano state parti nel giudizio penale, ho trovato che alcune di esse (4), accordando a dette persone il diritto di declinare, citate dinanzi ai giudici civili, la propria responsabilità con le eccezioni e le difese permesse dall' art. 1153 cod. civ. (ai convenuti come padroni e committenti sarebbe quindi permesso solo di provare che il fatto non accadde nel disimpegno di una loro incombenza, o che l'autore del danno non era un loro domestico, o un loro commesso), hanno deciso, che nel giudizio civile il giudicato penale

---

Giorgi, «Obblig.», Vol. V n. 220; Saluto, vol. VI, n. 2030, in senso contrario al n. 2064; Ferrini op. cit. parte II, capo IV, n. 110, pag. 86-87; Cogliolo in « Annuario critico » 1894, parte 1ª, pag. 280, v. pure pag. 296.

(1) Borsani e Casorati vol. I, n. 121; Chironi, « Colpa extra contrattuale, » vol. II, n. 503: Mortara in « Riv. pen. » vol. XLII fasc. 2°, pag. 132-158; Masucci in «Riv. pen.» Vol. XIX, fasc. III.

(2) Saluto, vol. VI, n. 2064; in senso contrario al n. 2030.

(3) Fortunato Ernesto, « Il responsabile civile non citato nel giudizio penale », in «Rivista Penale» 1889, parte 4ª, pag. 171-180.

(4) Cassaz. Napoli, 18 febbraio 1875 (Capuano: Giur. civ. della Corte di Cassaz. di Napoli, vol. IX, pag. 270) Cassaz. Napoli a Sezioni riunite per la stessa causa 8 luglio 1878; Cassaz. Firenze, 19 maggio 1884 (Giur. It. 1884, I, 1, 487); Cassaz. Torino, 31 dicembre '84 (Legge 1885, I, 697); Cassaz. Napoli, 25 maggio 1886, (Giur. It. 1886, I, 1, 320); Appello Torino, 12 marzo 1887 (Giur. Torinese, XXIV, 289); Cassaz. Torino 22 dicembre 1887 (Bettini 1887, I, 111); 19 giugno 1889 (Legge 1889, II, 555); Appello Milano 20 dicembre 1892 (Monitore Tribunale di Mil. 1892, pag. 296); Cassaz. Torino, 28 giugno 1894 (Filangieri 1894, 2, 449 e Giur. It. I, 1, 824 e sentenze ivi citate); Cassaz. Firenze, 9 luglio 1894, (Annuario critico parte 1ª, pag. 296).

Digitized by Google

debba avere influenza anche contro di quelle per tutto ciò che riflette la colpabilità dell'imputato e la certezza del fatto dannoso di cui indirettamente sono responsabili. Altre Corti (1) si sono pronunziate favorevoli a questa influenza, anche quando nel giudizio penale non si fosse per nulla fatto cenno dell'azione civile, non ci fosse stata cioè costituzione di parte civile nemmeno contro il solo autore diretto del fatto. Ho trovato sentenze (2), e sono le più recenti, le quali, al contrario, stabiliscono che i fatti accertati nel giudizio penale non possono fare stato di cosa giudicata contro i terzi responsabili rimasti estranei a quel giudizio; e vi sono sentenze infine (3), ma poche invero, le quali decidono che alla parte lesa non compete più azione per risarcimento di danni contro il terzo civilmente responsabile, quando questo non sia stato citato ad intervenire nel giudizio penale.

30. Da parte mia, con tutto il rispetto dovuto a tanta autorità di scrittori e di giurisprudenza, non esito a dire, che non si deve far quistione se il giudicato penale debba o no avere influenza anche contro il terzo responsabile civile: al danneggiato o offeso (e in questo sono d'accordo con l'avv. Fortunato Ernesto) non compete più, secondo il diritto positivo, azione ci-

---

(1) Cassaz. Napoli, 25 maggio 1886, (Legge '87, I, 35); Appello Venezia, 23 luglio 1886 (Temi Veneta, '86, 495); Cassaz. Torino, 6 settembre 1887, (Giur. '87, I, 1, 35).

(2) Cassaz. Napoli, 5 settembre 1879 (Filangieri 1880 pag. 861); Cassaz. Torino, 19 giugno 1889 (Legge 1889, II, 555); 23 marzo 1892 (Legge 1892, II, pag. 591), 21 maggio 1892 (Giur. It. '92, I, 1, 1008); 7 luglio 1892 (Giur. It '92, I, 1, 1012); 2 aprile 1894, (Filangieri '94, 2, 455 e Giur. It. 1894, I, 1, 824); Appello Torino, 20 aprile 1391 (Giur. It. '91, II, 507); Appello Firenze, 17 settembre 1894 (Filangieri 1894, 2, 629).

(3) Cassazione Torino, 28 giugno 1881 (Legge 81, II, 768); Pretura di Noci, 18 febbraio 1877 e Trib. di Bari, 16 giugno 1877, cassate dalla Suprema Corte di Napoli con sent. 5 settembre 1879 (Filangieri '80, pag. 861); Trib. di Rom. 17 settembre 1872, cassata dalla Corte di App. di Roma con sent. 28 marzo 1873 (Legge 1873, I, pag. 347).

Digitized by Google

vile contro il terzo responsabile, che non è stato chiamato nel giudizio penale.

Cercherò di dimostrare questo assunto con la scorta e con l'aiuto delle disposizioni positive e dei principii generali del diritto.

CAPO VII.

Obbiezioni alla nostra opinione

31. Si dice che alla parte lesa non si possa negare l'azione civile contro il terzo responsabile, che non è stato presente al giudizio penale, perchè altrimenti verrebbesi a costringerla a portare la domanda contro di esso dinanzi ai giudici penali, si verrebbe, cioè, dicono, a mutare in obbligo quello che per l'art. 4 Cod. proc. pen. è una sua facoltà. (1)

Ma il miglior modo d'interpretare la legge é quello d'interpretarla con la legge stessa.

Nel nostro Codice di procedura penale all'art. 4, considerando che l'azione penale e l'azione civile nascente da reato sono in istretta relazione, sono connesse tra di loro, per evitare, come vedremo appresso, una possibile contraddizione tra gtudicato penale e giudicato civile (2), ed anche per l'economia stessa dei giudicati (3) e per favorire il danneggiato, acciò più presto sia rifatto del danno (4), è stabilito, derogando ai principii generali del diritto, che i giudici penali, salvo i casi espressamente preveduti dalla legge, possono conoscere anche dell'azione civile nascente da reato.

Ivi è detto pure, che quest'azione si può esercitare sepa

---

(1) Grippo, nel «Filangieri» 1880, pag. 861 in nota ad una sentenza ivi riportata.

(2) Pessina, « Manuale di Dr. Penale, » Parte III, § 149, pag. 118 e § 152, pag. 121.

(3) Borsani e Casorati, op. cit. vol. I, n. 123.

(4) Benevolo, « Riforme al Codice di Proc. pen., » Parte civile, in « Riv. Pen. » anno 1891; Saluto, vol. VI, n. 2030 e 2064.

Digitized by Google

ratamente in sede civile; ma, che il giudice civile però può pro nunziarsi solo dopo la sentenza definitiva del magistrato penale Da questo art. 4, dunque, nasce implicitamente la facoltà alla parte lesa di esercitare l'azione civile assieme a quella penale o separatamente. Ma l'ha sempre questa facoltà? È questa sua facoltà assoluta? No. È limitata dai principii generali del diritto e dagli articoli 549 e seguenti dello stesso Codice di procedura penale.

Per potersi ammettere una deroga ad un principio generale di diritto, ci vuole una ragione speciale e una disposizione di legge in proposito.

32. Ora, se si concede l'azione di cui noi parliamo, non potendo il terzo responsabile contraddire, perchè à forza di verità *erga omnes*, il giudicato penale che ha ritenuto certo il fatto dannoso e colpevole il dipendente, e giacchè il fatto dannoso e l'imputabilità di esso al dipendente, nel concorso delle altre condizioni dell'art. 1153, dànno origine alla responsabilità civile indiretta, si fa avere contro il terzo forza di cosa giudicata all'oggetto di una sentenza emessa in un giudizio a lui rimasto estraneo; si viene a ledere questo terzo responsabile in un suo diritto, gli si toglie la difesa. E noi, non solo non abbiamo nessuna disposizione di legge che tolga alle persone civilmente responsabili il diritto della difesa, ma ne abbiamo anzi tante che mirano a garentirglielo.

L'art. 4 del codice di procedura penale non deve prendersi così isolato, ma deve mettersi in armonia con tutto il nostro diritto positivo, con gli articoli dello stesso codice al titolo IV e specialmente con il 549. Quest'ultimo dice: « Le persone civilmente responsabili per delitti o contravvenzioni *saranno* citate ad intervenire nel procedimento, su richiesta del pubblico ministero e della parte civile, secondo che l'uno o l'altra vi avrà interesse.

Tralasciando di vedere quale possa essere l'interesse del pubblico ministero (1), qui basta far rilevare che il legislatore

---

(1) Su questo argomento vedi Saluto, op. cit. vol. VI, n. 2032; Benevolo, « La parte civile nel giudizio penale » pag. 79; Freda, « La

Digitized by Google

obbliga, chi ne ha l'interesse, a chiamare nel giudizio penale le persone civilmente responsabili nei termini perentorii (1) stabiliti poi nell'art 550, acciò, anche in loro contraddittorio, si accertino il fatto dannoso e la responsabilità della persona di cui debbano rispondere, ed acciocchè possano difendersi nei modi concessi dagli art. 553-556 dello stesso Codice.

Nella specie quindi, la parte lesa, che ha interesse a domandare al terzo civilmente responsabile il risarcimento dei danni patiti, deve citarlo ad intervenire nel giudizio penale.

E in un sol modo può fare questo: costituendosi parte civile contro di esso.

Ne viene di conseguenza, che la parte lesa non potrà più domandare al terzo civilmente responsabile, quando questo non sia stato citato nel giudizio penale, il risarcimento dei danni; altrimenti, non potendo il terzo impugnare la sentenza penale— che pure è il risultato di una *lites inter alios acta*—verrebbero frustrati gli art. 549-556 Cod. proc. pen., con cui il legislatore mira a garentire i diritti delle persone civilmente responsabili, stabilendo i termini perentorii dentro i quali debbono essere citate, i modi ed il tempo in cui debbono essere sentite, e i mezzi con cui possono esercitare la loro difesa Questo sacrosanto diritto verrebbe loro concesso o meno a piacere ed a tutto libito della parte lesa, secondo che essa, servendosi della facoltà assoluta di cui la si vuol far disporre, volesse esercitare l'azione civile assieme all'azione penale o separatamente; anzi verrebbe loro tolto sempre, perchè, tornando più comodo e vantaggioso al danneggiato avere l'avversario sempre solo e in condizioni inferiori, eserciterebbe sempre in sede civile l'azione per i danni contro il terzo responsabile.

33. Se si ammette, insomma, l'azione in parola, o si deve concedere al terzo civilmente responsabile, che non è stato ci-

---

chiamata del responsabile civile nel giudizio penale ad istanza del P. M.» in «Foro Pen.», vol. 1.° parte 1.ª pag. 342; Semmola, in «Foro Campano», II, n. 10; Masucci, in «Rivista penale», anno '81, fasc. 3°; Fortunato Ernesto, in «Giur. It.» 1889, parte IV.

(1) Saluto, vol. VI, n. 2050.

Digitized by Google

tato nel giudizio penale, il diritto d' impugnare il giudicato e quindi di contraddirlo, o gli si deve negare questo diritto. Ma, non potendosi ammettere nè l'una nè l'altra cosa, si deve conchiudere per la negativa dell' azione.

Abbiamo detto che l' art. 4 del Codice di proc. penale stabilisce, che l'azione civile si può esercitare dinanzi al giudice penale investito dell' azione punitiva contro l' autore diretto del fatto che ha causato il danno, o separatamente in sede civile; e che in questa ultima ipotesi, però, il giudice civile, prima di pronunziarsi, deve aspettare la sentenza definitiva del giudice penale.

Il legislatore ordina questa sospensione del giudizio civile per evitare la possibile contrarietà dei giudicati (1), dovendosi nel giudizio penale accertare il fatto dannoso e la reità dell'imputato: base, sostrato della responsabilità sulla quale dovrebbero pronunziarsi i giudici civili.

Ora, se si ammette che la parte lesa, facendosi arma della sentenza penale che ha ritenuto come certi il fatto dannoso e l'imputabilità del reo, possa per il disposto dell'art. 4 domandare dinanzi ai giudici civili il risarcimento dei danni alla persona civilmente responsabile, che non è stata parte nel giudizio penale, e, dall'altro canto, si concede a questa di potere impugnare nel proprio interesse il pronunziato del giudice penale, evidentemente s' incorre nel pericolo di una contrarietà di giudicati, nel pericolo, per evitare il quale il legislatore ha dettato la disposizione dello stesso art. 4 del Cod. proc. penale.

E in verità, al responsabile civile non potrebbesi negare il diritto di difendersi, anche impugnando il giudicato penale, giacchè non solo non vi è nessuna disposizione che deroghi in danno suo a questo principio generale di diritto, ma anzi il legislatore, per garentirglielo, ha dettato gli art. 549-556 Cod. proc. pen.

---

(1) Mancini, Pisanelli e Scialoja, « Comm. al Cod. Proc. », vol. I, n. XXX; Pessina op. cit. loco cit.; Borsani e Casorati vol. I, n. 138; vedi pure Larombière vol. VII, Titolo 3°, pag. 77 sull'art. 1351; Hélie, « Théor. du Cod.d'instruc. Crim.,» tom. 3°, n. 169 e 202; Vente, in «Revue critique de legislation», 1852, tom. 2° pag. 617, 978; Sourdat op. cit. 4ª edizione tom 1°, n. 353 a riguardo dell'art. 3° del Cod. d'istruz. crim. Francese corrispondente all'art. 4 del nostro Cod. di proc. pen.

Digitized by Google

Ed esercitando appunto questo diritto, il terzo responsabile potrebbe venire a provare nel giudizio civile cose contrarie a quelle accertate nel giudizio penale: dimostrando che l'autore del danno non sia stato la persona di cui esso per legge deve rispondere, che a questa non si debba imputare nessuna colpa, che il fatto dannoso non sia accaduto mai (può darsi anche il caso di connivenza tra imputato ed attore (1)); si potrà insomma avere un giudicato civile, contrario in tutto e per tutto a quello penale. Ed é ammissibile questo? Il giudicato penale irrevocabile ha forza di verità, ed, a menochè non si dia il caso di una revisione di esso, a nessuno è permesso di metterlo in dubbio.

Qualche scrittore (2) ha sostenuto, che, essendo i due giudizii di natura diversa, e svolgendosi tra parti diverse: l'uno nell'interesse generale e morale della Società, l'altro nell'interesse materiale e patrimoniale del danneggiato, non ci sia pericolo di contrarietà di giudicati. Così dicendo però, non si pone mente che i due giudizi sono in istretta relazione tra di loro: dovendosi in quello penale accertare il fatto delittuoso, e la reità o imputabilità dell'autore di esso: fatto e reità che sono pregiudiziali della responsabilità civile; non si pone mente, dico, che le due azioni, sebbene di natura diversa, nascono da un medesimo fatto illecito, e che su questo medesimo fatto debbono volgere i due giudizii e pronunziarsi le due sentenze.

34. Se poi, infrangendo i principii generali del diritto e gli articoli del Codice di procedura penale sopracitati, si voglia limitare il diritto delle persone civilmente responsabili alle sole difese ed eccezioni permesse dall'art. 1153 Cod. Civ., e non si voglia quindi concedere ad esse l'impugnativa dei fatti stabiliti dal giudice penale, si farà avere autorità di cosa giudicata all'oggetto di una sentenza ottenuta in un giudizio a cui rimasero estranee. E può farsi questo?

Secondo l'art. 1351 Cod. civ., per avere l'oggetto di una sentenza autorità di cosa giudicata, è necessario che la domanda

---

(1) Fortunato Ernesto, loco cit.

(2) Aristo Mortara, in «Riv. Pen. 1893», vol. XXXVIII, fasc. I, p. 25.

Digitized by Google

sia la stessa; che la domanda sia fondata sulla medesima causa; che la domanda sia tra le medesime parti e posta tra di esse e contro di esse nelle medesime qualità.

Nel giudizio civile pei danni, la domanda è senza dubbio diversa da quella del giudizio penale (1): in questo si domanda una pena per il reo, la reintegrazione del diritto sociale offeso; in quello il risarcimento dei danni, la reintegrazione del patrimonio morale o materiale dell'offeso o danneggiato.

Il giudizio penale, non tenendo conto delle azioni pubbliche esercitate dal pubblico ministero nell'interesse generale della Società, è istituito dalla parte lesa contro l'autore diretto del fatto delittuoso; quello civile di cui parliamo dalla stessa parte lesa, ma contro il terzo responsabile (2). E queste due condizioni dell'art. 1351 che abbiamo esaminate, non si verificherebbero nemmeno quando assieme all'azione penale si fosse esercitata contro il solo autore del fatto dannoso l'azione civile.

La causa nel giudizio penale è, inoltre, diversa da quella del giudizio civile: nel primo la causa è l'offesa fatta al diritto sociale, che cade sotto la sanzione del Codice penale, nel secondo l'offesa fatta al diritto privato, al patrimonio dell'individuo; e la causa nella domanda civile contro l'autore diretto è diversa da quella della domanda contro le persone civilmente responsabili: l'una domanda è fondata sugli articoli 1151, 1152, l'altra sull'art. 1153 Cod. civ.

Ma anche ad essere larghi, ad ammettere che si verifichi questa seconda condizione dell'art. 1351 per la ragione che le due domande hanno origine da un medesimo fatto illecito doppiamente offensivo, siamo sempre di fronte alla medesima quistione: questo fatto e l'imputabilità di esso al dipendente, per trarne da questi elementi della responsabilità civile indiretta,

---

(1) La differenza tra la domanda del giudizio civile e quella del giudizio penale appare chiara nell'art. 1° tit. I Cod. proc. pen. del Regno delle due Sicilie, corrispondente all'art. 1° del Cod. dell'attuale Regno d'Italia: « Ogni reato dà luogo ad un'azione penale e civile. Con l'azione penale si domanda la punizione del colpevole, con l'azione civile la riparazione dei danni e interessi che il reato ha prodotto. »

(2) Sourdat, vol. II, n. 798, pag. 44, 4ª edizione.

Digitized by Google

ragione di domandare il risarcimento dei danni ai terzi responsabili, debbono accertarsi anche in contraddittorio di essi; non si potrà loro opporre il giudicato penale, che è il risultato di una *lis inter alios acta*, le sentenze avendo effetto solo contro chi ha preso parte al giudizio.

35. Il Supremo Collegio di Torino (1) è andato in parere che dalla legge nostra nel foro civile è stata riconosciuta, di fronte a tutti, l'autorità *quoad factum* del giudicato penale.

« Sebbene per l'addietro, ha detto, siavi stata una scuola, la quale, propugnando l'assoluta indipendenza del giudizio civile da quello penale, negasse ogni autorità al giudicato penale dinanzi ai giudici civili, oggi si può con sicurezza affermare, che presso la quasi totalità degli autori francesi ed italiani é prevalente l'opinione contraria in virtù della quale si ritiene, che una sentenza penale, passata in cosa giudicata, è una verità *quoad factum* di fronte a qualunque persona e che non è lecito a chicchessia d'impugnare in giudizio civile i fatti, che furono dichiarati constanti nel giudizio criminale. Questa dottrina è accettata dal legislatore come ne fa fede il testo dell'art. 6 del Cod. di proc. penale. Locchè vale a dimostrare che l'autorità del giudicato penale *quoad factum* nel foro civile è riconosciuta dalla legge. »

Il giudicato penale, è vero, non si può impugnare da nessuno: ha forza di verità *erga omnes;* ma solo contro chi fu parte nel giudizio penale si può far valere di titolo, come prova per un'azione civile (2).

L'Art. 6 del Cod. di procedura penale, invocato dalla Suprema Corte di Torino, stabilendo che « la parte danneggiata od offesa non potrà esercitare più l'azione civile pei danni sofferti, quando con sentenza irrevocabile si sarà dichiarato non farsi luogo a procedimento, perchè consti non essere avvenuto il fatto che formò l'oggetto dell'imputazione, o quando l'imputato sarà assoluto

---

(1) Cassaz. Torino 28 giugno 1894 (Filangieri '94 parte II, pag. 449, Giur. It. '94, I, 1, 824) Nello stesso senso, Masucci, in «Rivista penale» anno '84, vol. XIX, fasc. 3°.

(2) Sourdat, vol. II, 798, pag. 45, 4ª edizione.

Digitized by Google

erchè risulti non avere egli commesso il reato, nè avervi avuto parte », dà, è vero, in materia civile autorità al giudicato penale (e non si deve distinguere se ci sia stata o no costituzione di parte civile, giacchè il legislatore non distingue), ma gliela dà unicamente per impedire la contrarietà dei giudicati (1); per lo stesso motivo, dunque, per cui noi sosteniamo che la parte lesa non possa più domandare risarcimento di danni al terzo responsabile civile, che non sia stato citato nel giudizio penale.

36 — Si dice che non si debba avere più nessun dubbio sull'autorità della sentenza penale nel giudizio civile, e che non si possa con ragione sostenere che, ammettendone l'autorità, si venga a condannare l'assente che non si è difeso; giacchè il nostro legislatore all'art. 569 Cod. proc. penale stabilisce che anche nel difetto di costituzione di parte civile, anche, cioè, quando non si sia citato il terzo responsabile, il magistrato penale *debba* condannarlo al risarcimento dei danni (2).

Il citato articolo dice: « Colle stesse sentenze si condanneranno, se vi ha luogo, gl'imputati, e le persone civilmente responsabili, al risarcimento dei danni verso la parte civile e verso qualunque altro danneggiato, ancorchè non costituito parte civile.

Quale caso fa qui il legislatore?

Dice che si debbano condannare, se vi ha luogo, le persone civilmente responsabili, non presenti nel giudizio penale?

A me sembra di no. « *Nemo condemnatus*, *nisi auditus*, *vel vocatus*. Il legislatore, è vero, stabilisce, che la condanna ai danni si possa pronunziare anche a favore del danneggiato, che non si sia costituito parte civile, e quindi non abbia citato nel giudizio penale le persone civilmente responsabili; ma, nel dettare questa norma, egli tiene presente il caso, in cui di più

---

(1) Vedi Pescatore, « Spos. Comp. del Cod. » vol. 1°, pag. 159; Borsani e Casorati, vol. I, n. 141; Saluto vol. I, n. 96; Borsari, « Azione Pen. » n. 456; Pisanelli. Mancini e Scialoja, Comm. vol. I, n. XXXVI; Mattirolo, « Trattato di diritto giudiziario » vol. V, n. 112, 2ª ediz.; n. 190 e seg. 3ª ediz.; contra, Mortara, in «Rivista pen.» vol. XLII, anno 1895, fasc. II, pag. 132,-158.

(2) Grippo, in «Filangieri» 1880, pag. 861.

Digitized by Google

persone danneggiate da un medesimo fatto, una o alcuna di esse si siano costituite parte civile, ed abbiano perciò citato i civilmente responsabili, altre no. Infatti, nell'art. in esame, è detto « verso la parte civile e *qualunque altro*, si badi bene, *e qualunque altro danneggiato*, ancorchè non si fosse costituito parte civile », e non è detto verso la parte civile *o il danneggiato*, ancorchè non costituito parte civile, come dovrebbe dire l'art. per avere il significato, che gli si vuol dare. E il legislatore non poteva dire in quest'ultimo modo per la semplicissima ragione, che il giudice penale conosce anche dell' azione civile solo in via di eccezione e quando ne è investito da chi vi ha interesse, e quindi, se nessuna domanda è portata a lui per i danni, non può pronunziarsi sulla responsabilità civile.

Il terzo responsabile deve essere presente per poterlo condannare, egli si deve poter difendere (1).

Nel caso fatto dall'art. 569 è presente, perchè chiamato da chi ne ha avuto cura, e la riprova di quanto noi sosteniamo si ha nell'articolo 568 dello stesso Codice di procedura penale, il quale stabilisce: « Nelle sentenze di condanna proferite sì in contraddittorio che in contumacia, le spese saranno dichiarate a carico dei condannati e delle persone civilmente responsabili *intervenute nel giudizio penale* ».

37. Si è obbiettato anche, che il giudizio penale non possa considerarsi come *lis inter alios acta* a riguardo dei padroni e dei committenti che non vi sono stati citati; perchè, secondo alcuni, costoro sarebbero rappresentati dall' autore diretto del fatto illecito (2), secondo un' altra scuola, dal pubblico ministero (3).

---

(1) Confronta Saluto vol. VI, n. 2064; contra, Faranda op. cit. § 83, pag. 135.

(2) Grippo, in « Filangieri » 1880, pag. 861; contra, Chironi « Colpa extra-contrattuale, » vol. II, n. 503, 504.

(3) Cassaz. Napoli 18 febb. 1875, Capuano in « Giur. civile della corte di Cassaz. di Napoli » vol. IX pag. 270; contra, Cassaz. Torino 28 giugno 1881 (Legge 1881, II, pag. 768) e 21 maggio 1892 (Giur. It. '92, I, 1, 1008).

Digitized by Google

Ma, ammettendo che il padrone ed il committente siano rappresentati dal domestico e dal commesso, in caso di connivenza tra quest'ultimi e la persona che si dichiara danneggiata, quelli si troveranno obbligati a risarcire danni non mai accaduti (1).

E se l'imputato del fatto dannoso non ha saputo far valere le sue ragioni, non ha saputo difendersi, dovrà risentirne gli effetti anche il terzo, che non ha preso parte al giudizio? E dato il caso, che l'imputato si renda contumace e venga condannato, giacchè esso rappresenta il padrone o il committente, dovranno costoro considerarsi pure come contumaci e risentire gli effetti della contumacia? Ma come potranno considerarsi contumaci, se non sono stati citati?

D'altra parte, il Pubblico Ministero non rappresenta affatto il responsabile civile; egli rappresenta la Società tutta, agisce nell'interesse generale di essa. L'interesse del Pubblico Ministero non è l'interesse del terzo civilmente responsabile, che anzi i loro interessi sono contrarii come ne fa fede l'art. 549 del codice proc. penale, perchè, se il Pubblico Mininistero in teoria è il rappresentante della Società e può, quindi, rappresentare genericamente le persone civilmente responsabili, pure non ha anche veste di rappresentarle per i loro interessi particolari, specialmente, poi, quando si pensi, che nella pratica si fa anche al Pubblico Ministero rappresentare il Fisco per i suoi interessi civili: le spese processuali, le ammende, le multe.

CAPO VIII.

Intervento volontario

38. Il Saluto, convinto che l'interesse *diretto e personale del responsabile civile* non sia e non possa venire sposato da nessuno nel giudizio penale, pur sostenendo una tesi contraria alla nostra riguardo all'azione civile, anzi appunto per mitigare la rigidezza e l'ingiustizia della sua tesi, dà al responsabile civile il diritto d'intervenire volontariamente nel giudizio penale per

(1) Fortunato Ernesto, op. cit.

Digitized by Google

produrre prove in difesa propria e in difesa anche del reo. Dello stesso parere, e per le stesse ragioni e per altre, di cui parleremo appresso, è il Faranda (1).

Ma il responsabile civile non ha questo diritto (2), nessuna disposizione di legge glielo accorda, ed è troppo vecchio l'aforisma *ubi lex voluit dixit*, *ubi noluit tacuit*, specialmente in materia penale.

39. La dottrina e la giurisprudenza francese hanno ammesso l'intervento volontario delle persone civilmente responsabili nel giudizio penale (3). Ma in Francia questo intervento dinanzi ai Tribunali di semplice polizia è loro accordato dal disposto degli articoli 145, 147 Codice d'istruzione criminale combinati. Il Dalloz (4) l'ammette solo quando assieme all'azione penale si eserciti anche l'azione civile contro l'autore diretto del fatto illecito; l'Hèlie (5) opina che la disposizione dell'art. 147, che si riferisce solo ai giudizi dinanzi i Tribunali di semplice polizia, possa estendersi anche a quelli dinanzi i Tribunali correzionali; e il Sourdat (6) ammette l'intervento volontario perfino dinanzi alle Corti d'Assise.

---

(1) Saluto, vol. VI, n. 2036; Faranda op. cit. parte II, capo III e IV; Cassaz. Napoli 5 sett. 1879 (Filangieri 1880 pag. 861); Cassazione Roma 12 febb 1889 (Legge XXIX I, 493); Appello Torino, 31 maggio 1895 (Legge 1895, II, pag. 166 e Giur. Torinese 1895, 309).

(2) Il Masucci, favorevole in diritto razionale all'intervento volontario, dice che non può ammettersi in diritto positivo (Riv. pen. 1894 vol. XIX, fasc. 3°): contrarii vi sono pure Fortunato Ernesto (Giur. It. parte IV, pag. 173), e Borsani e Casorati vol. I, n. 121.

(3) Mangin. Act. publ. tom. I, n. 217; Carnot, « Inst. Crim. » tom. II n. 12 e 13 pag. 429; Morin, « Repertoire de Droit Crim. » V. Question prejudicielle n. 22; Dutruc, Memor. V. Intervention n. 1, e seg. Vallier Colombier, Intervention des tiers nella « France Judiciaire » citato da Faranda. Appello Amiens, 25 aprile 1856 (Journal de Pal. 1857, pag. 51), Cassaz. Francese 2 gennaio 1853, 16 aprile 1858, 12 gennaio 1866; contra Vente, in «Revue critiq. de legislation», anno 1852, Tom. III, pag. 676-696.

(4) Dalloz, « Repertoire de legislation, » Voce, intervention n. 167.

(5) Hélie op. cit. vol. VII, pag. 545 e 560.

(6) Sourdat vol. II, n. 804, 2ª ediz. e 804 bis, 4ª ediz.

Digitized by Google

40. Ma dal nostro legislatore non si accorda che agli imputati ed alla parte lesa l' intervento volontario, e solo nei giudizii dinanzi ai Pretori e in materia di contravvenzioni.

L'art. 335 Cod. proc. penale, infatti, dice: « Le parti (e, come si può vedere dal testo stesso, il legislatore si riferisce solamente all' imputato ed alla parte lesa) potranno comparire volontariamente (nei giudizii dinanzi ai Pretori per contravvenzione) od in seguito a semplice avviso e senza che ci sia bisogno di citazione ».

Se mai, dunque, da noi l' intervento volontario delle persone civilmente responsabili potrebbesi ammettere solo dinanzi ai Pretori nei giudizii per contravvenzioni, qualora si potesse estendere ad esse la facoltà dell' imputato. Ma questo non può farsi, perchè nel Codice di procedura penale, agli articoli dove sono stabiliti i modi e i termini per la citazione delle persone civilmente responsabili, nulla è detto per il loro intervento volontario. Il legislatore, dopo d'aver stabilito nel 549 da chi possono essere chiamate nel giudizio penale, nel 550 alinea 2° dice: « nelle cause dinanzi ai Pretori la citazione (delle persone civilmente responsabili) può anche farsi dopo quella dell' imputato, ma prima dell' udienza », e non parla di volontario intervento, nè si riporta all' art. 335. Questo silenzio del legislatore, sull'intervento volontario dei terzi responsabili nel giudizio penale, deve interpretarsi come proibizione.

41. Il Professore Faranda (1) inoltre è favorevole all' intervento volontario, perchè fa assegnamento — non sappiamo con quanta ragione — sulla giurisprudenza e sulla dottrina francese che si sono pronunziate favorevolmente, e fa questo assegnamento « in quanto che, egli dice, il nostro diritto positivo sulla materia (Istituto della responsabilità civile) salvo talune sparutissime eccezioni—è forse per una di queste eccezioni che il nostro legislatore non permette, come abbiamo visto, questo intervento?— ha attinto alla legislazione francese le proprie determinazioni ».

Egli sostiene ancora che, essendo l' azione di natura civile e per interessi civili, il rito da seguirsi dev' essere quello

(1) Faranda op. cit. capo III, pag. 89 e seg.

Digitized by Google

civile, e, questo ammettendo, l'intervento volontario di chi ha un interesse da tutelare, deve ammettersi l'intervento delle persone civilmente responsabili nel giudizio penale (1).

Per dir questo però, il Prof. Faranda deve aver dimenticato che secondo lui (noi non ne dividiamo l'opinione (2)) « è eccezionale la competenza dei giudici civili a conoscere delle azioni civile nascenti da reato, e che la cognizione dei reati, e dei loro effetti come norma, e norma generale, spetta ai giudici penali» (3), e pur di dare un fondamento di diritto positivo alla sua tesi dell'intervento volontario, dimentica, che l'azione civile innestata all'azione penale non è regolata per niente dalla procedura civile, ma dalle norme dettate in proposito nel Codice di procedura penale. Questo Codice regola tutto il corso dell'azione civile esercitata dinanzi ai giudici penali: solo quando il giudizio di appello è interposto per gli esclusivi interessi civili, si osservano per l'istruzione e il giudizio le norme della procedura civile in via sommaria, ferme restando quanto al modo e al termine per la interposizione quelle del Codice di procedura penale (art. 559, 370 e 421).

Dunque, questo intervento volontario, che in diritto razionale dovrebbe ammettersi, — qualora il danneggiato o offeso avesse il diritto di citare dinanzi ai giudici civili il terzo responsabile, che non avesse preso parte al giudizio penale, — non può ammettersi in diritto positivo. La legge non lo permette; anzi non ne parla, e giustamente: giacchè, negando, come noi crediamo d'aver dimostrato, quell'azione, le persone civilmente responsabili, non tenendo conto dei casi in cui ad esse nessuna notizia pervenga del giudizio penale, non hanno alcuno interesse d'intervenirvi.

CAPO IX.

Solidarietà

42. La Corte di Cassazione di Napoli, ritenendo come debitori solidali per il risarcimento dei danni l'autore diretto del

(1) Op. cit. parte II, § 100, pag. 171.

(2) Vedi anche Pessina, «Manuale di diritto penale,» parte III, capo IX, n. 149, pag. 168.

(3) Faranda op. cit. parte II, § 87, pag. 145.

Digitized by Google

fatto dannoso e il terzo civilmente responsabile, è venuta nel parere che per l'art. 1190 Cod. Civ. l'offeso o danneggiato, che si sia costituito parte civile contro il solo autore diretto, possa dopo anche contro l'altro debitore solidale (il terzo responsabile che non sia stato parte in quel giudizio) sporgere domanda per risarcimento (1).

43. Tali però non possono considerarsi i terzi civilmente responsabili. Nessuna disposizione di legge stabilisce questa solidarietà, e per l'art. 1188 del nostro Codice civile (1202 Codice Civile Francese) la solidarietà non si presume, ma deve essere espressamente stipulata o stabilita dalla legge.

Il testo dell'articolo 1186 Codice civile potrebbe far nascere un dubbio sull'esattezza della nostra opinione, e far inclinare per quella contraria; giacchè i terzi civilmente responsabili sono obbligati alla medesima cosa a cui sono obbligati i dipendenti che cagionano il danno, al risacimento di esso; possono essere obbligati al soddisfacimento per la totalità; e il pagamento fatto da loro libera i dipendenti dall'obbligazione verso i danneggiati.

Però ogni dubbio cade, qualora si pensi che il nostro Legislatore in detto articolo non dice, che sono « solidali » tutte le obbligazioni in cui vi siano più debitori obbligati ad una medesima cosa, in maniera che ciascuno possa essere costretto al pagamento per la totalità, e il pagamento fatto da uno libera tutti gli altri debitori verso il creditore, perchè allora sarebbero solidali anche le obbligazioni *indivisibili* non contratte in solido (art. 1206 Cod. civ.); e qualora si pensi pure che, come abbiamo detto poco innanzi, la solidarietà nascente dalla legge, e non dalla stipulazione, può solo aversi dietro una espressa disposizione, che la stabilisca.

Se mai, giacchè per l'opinione prevalente della dottrina e della giurisprudenza i terzi responsabili sono ritenuti come indirettamente obbligati per l'intiero e in luogo dell'autore diretto del danno, come fideiussori del proprio dipendente senza poter invocare il beneficio della preventiva escussione di esso, potreb-

---

(1) Cassaz. Napoli, 5 sett. 1879, (Filangieri 80 pag. 861); nello stesso senso v. Masucci in Riv. Pen. 1884, vol. IX, fasc III.

Digitized by Google

bero essere considerati non già come debitori solidali, ma come fideiussori solidali.

Noi precedentemente abbiamo detto, che in *iure condendo* per assicurare maggiormente il risarcimento del danno alla parte lesa, e perchè la ragione stessa delle cose richiede che unico sia l'obbligo del risarcimento, unico essendo il danno in cui si concreta il fatto di cui si è responsabili, si dovrebbe stabilire il vincolo della solidarietà tra padroni e committenti da una parte e servi e commessi dall'altra, ed abbiamo detto, che, a causa di questo vincolo, nelle ipotesi di responsabilità indiretta, i primi dovrebbero considerarsi come fideiussori solidali; ma di fronte al nostro diritto positivo non possiamo assolutamente ammettere questo vincolo tra gli obbligati principali pei danni ed i garanti di essi (1).

44. In Francia, la dottrina e la giurisprudenza per l'art. 55 del Codice penale hanno ammesso la solidarietà tra le persone civilmente responsabili e i loro dipendenti imputabili di un fatto dannoso, costituente anche delitto penale (2); e per gli altri fatti dannosi hanno detto che, sebbene non sia stabilita espressamente dalla legge, pure ci è lo stesso a causa dell'unicità del fatto dannoso di cui si è responsabili, della indivisibilità di esso.

45. In Italia, al solito, la dottrina e la giurisprudenza hanno seguito l'opinione francese, e, quando si è voluta giustificare la solidarietà con una disposizione di diritto positivo, per i fatti illeciti costituenti delitti penali, si è ricorso prima all'art. 75 del Codice penale del 59, corrispondente al 55 del Cod. pen. francese, e poi all'art. 39 del nuovo Codice penale, nel quale è riprodotta la disposizione del passato Codice; e, per quelli costituenti solo delitto civile, all'art. 1156 Cod. civile (3).

---

(1) Vedi Saluto vol. VI, n. 2029.

(2) Toullier. Op. cit. n. 271, 272; Duranton op. cit. vol. VI, n. 194, pag. 238; Rodier, « De la solidarieté et indivisibilité, » § 196; Blanche « Dr. Pen. » II, n. 393, Sourdat vol. I, n 154 e vol. II, n. 759-763; contro Laurent op. cit. vol. XX, n. 619.

(3) Borsani e Casorati vol. I, n. 109; Chironi, « Colpa extracontrattuale, » vol. II, pag. 503; v. pure capo XV, p. 2; Faranda op. cit. n. 52-54; Masucci, in «Rivista Pen.» anno '84 Vol. XIX; Pacifici Mazzoni, « Istit. di diritto civile » vol. V, n. 164; Ricci, « Diritto Civile, » vol.

Digitized by Google

46. Ma l'art. 39 del nuovo Codice penale, come bene osservò la Suprema Corte di Palermo (1), riguardo a quello corrispondente del Codice vecchio, non è applicabile, e questo vale anche per il 55 del Codice francese, alle persone civilmente responsabili. Esso sta nel codice penale al Titolo III, laddove si parla « Degli effetti e delle esecuzioni delle sentenze penali », si riferisce ai *condannati per lo stesso reato*, ai complici, ai coadiutori di esso, e certamente tali non possono considerarsi le persone civilmente responsabili, quando per diritto positivo e per la *communis opinio* la responsabilità per fatto altrui è puramente civile, quando, come abbiamo detto, la responsabilità civile non è sancita per principio punitivo, quando i responsabili civili non rispondono della infrazione all'ordine sociale, ma delle conseguenze che questa infrazione ha potuto portare nel patrimonio della parte lesa.

Il Masucci (2) dice, che, se il Codice penale parla di « condannati per uno stesso delitto », non è esatto scorgere nella parola « condannati » un principio di penalità, come ha creduto la Cassazione di Palermo, poichè nell'art. 569 Cod. proc. penale si adopera pure riferendosi ai responsabili civili la parola « condanneranno »; e il Faranda (3), anzi, basandosi su quest'articolo, sostiene che il responsabile civile sia un condannato ai sensi dell'art. 39 del Cod. penale, e che perciò questo gli sia applicabile.

VI, n. 103, pag. 143; Mosca op. cit. pag. 98, 99; Cassaz. Roma, 13 maggio 1876, (Foro it. 1876, II, 314); 23 gennaio 1878, (Racc. XXX, I, 1176); Cassaz. Torino, 13 aprile 1878, (Racc. XXX, I, 1177); Cassaz. Firenze, 14 luglio 1878, (Racc. XXX, I, 1044); Cassaz. Napoli 5 sett. 1879 (Filangieri 1880, pag. 861); Cassaz. Unica 16 giugno 1891 (Giur. Pen. 1891, pag. 498); Cassaz. Firenze 9 maggio 1895, (Legge 1895, II, 293.

(1) Cassaz. Palermo 1 luglio 1872, (Annali vol. VI, 283); vedi anche Fortunato Ernesto, loco cit. e Saluto, vol. VI. n. 2029; contra Cassazione Palermo vedi Corte appello Milano 18 ottobre 1882, (G. It. 1883); Cass. Torino, 7 aprile 1876, (Giur. It. '86, I, 2, 137); Cassaz. Roma, 30 marzo 1894 (Giur. It. 1894, I, 1, 603).

(2) Masucci, in «Riv. Pen.» anno 1881, vol. XIX, fasc. II.

(3) Op. cit. n. 52, pag. 71 e seg.

Digitized by Google

47. Da parte mia credo che nelle parole « i condannati per uno stesso reato » sia implicito il concetto della pena, e che dicendosi nell'art. 39 *i condannati per uno stesso reato*, si sia tenuta presente la condanna penale; mentre la condanna di cui si parla nell'art. 569 Cod. proc. penale è condanna civile, sebbene pronunziata da giudice penale. Del resto l'art. 568 dello stesso Codice, che parla della condanna alle spese processuali, distingue benissimo tra condannati per reato e persone civilmente responsabili.

Inoltre, il Relatore Lucchini in seno della Commissione reale di revisione del nuovo Codice penale, rispondendo ad una difficoltà del Commissario Curcio, disse, che l'art. 39 non allude ai responsabili civili, e che questi sono contemplati semplicemente nel Codice di procedura penale (1). Ora, gli articoli 568 e 569 di questo Codice, che parlano appunto della condanna alle spese ed ai danni a carico degli autori diretti e delle persone civilmente responsabili, non parlano di solidarietà, e la tariffa degli atti giudiziarii in materia criminale all'art. 4, per la ripetizione delle spese contro i condannati e le persone civilmente responsabili, si riporta al 568 Cod. proced. pen.

47. bis — L'art. 1156, di cui non si ha riscontro nel Codice civile francese, non è nemmeno applicabile alle persone civilmente responsabili. Ivi la solidarietà è stabilita contro i complici, i coadiutori del delitto civile, contro le persone, cui è imputabile il fatto dannoso.

Colui, al quale è imputabile il delitto o quasi delitto, risponde direttamente delle conseguenze di esso, e le persone civilmente responsabili non sono considerate come obbligati diretti e principali, ma come obbligati indiretti e sussidiarii: a loro non s' imputa il delitto, ma la colpa di aver fatto sì che altri lo consumasse.

Il Masucci (2) opina che ogni dubbio sulla solidarietà debba

---

(1) Vedi verbale della Commissione reale di revisione del progetto del nuovo Codice Penale all'art. 38 corrispondente al 39 del Cod.

(2) « Rivista penale » anno 1884, vol. XIX; contra Fortunato Ernesto in « Giurisp. It. » 1889, parte 4ª.

Digitized by Google

cadere di fronte all'art. 1156, perchè egli dice, « nei casi di responsabilità per fatto altrui, il fatto dannoso è imputabile non solo alla colpa di chi materialmente lo produsse, ma anche alla negligenza o imprudenza di chi è per legge obbligato a rispondere civilmente di esso ».

Ebbene, nell' ipotesi che l'autore materiale del danno debba rispondere di delitto, secondo la lettera dell'art. 1156 « se il delitto o quasi delitto è imputabile », il terzo civilmente responsabile non dovrebbe rispondere dei danni in solido con quello, perchè a lui sarebbe imputabile semplicemente una negligenza, un' imprudenza, un quasi delitto. Avremo perciò, applicando i principii del Masucci nell'interpretazione dell'art. 1156, la solidarietà tra responsabile civile ed autore diretto quando il fatto dannoso costituisse un quasi delitto; mentre non ci sarebbe questo vincolo nell'ipotesi di un delitto. E pure, tanto nell'una, quanto nell'altra ipotesi, il terzo civilmente responsabile sarebbe sempre imputabile della stessa colpa civile: *culpa in eligendo o in vigilando*: la legge aggraverebbe, quindi, la mano più sui quasi delitti, che sui delitti.

48. — Il bisogno generalmente sentito di assicurare la rivalsa al danneggiato, ha fatto sì che fin ora si è creduto stabilito il principio della solidarietà, laddove il legislatore non ha avuto in mente di sancirlo: chi ha ritenuto il terzo responsabile come fideiussore dell' obbligazione principale dell' autore materiale del danno, logicamente, ammettendo la solidarietà, è ricorso alla teoria della fideiussione solidale coattiva, che pure non è stabilita nel Codice, negando così il beneficio della preventiva escussione del debitore principale; chi, poi, ha considerato che quel principio non trovasi scritto in nessuna disposizione positiva, è ricorso al ripiego della unicità o della indivisibilità del fatto dannoso.

Già il concetto che l' indivisibilità del fatto dannoso porti l' indivisibilità dell'obbligazione del risarcimento, che l' indivisibilità della causa porti l' indivisibilità dell' oggetto dell'obbligazione e conseguentemente l'obbligo solidale della riparazione, è

Digitized by Google

un concetto falso ed erroneo, e rimandiamo al Sourdat, che tanto egregiamente combatte questa teorica (1).

49. — Ma noi vogliamo essere larghi, vogliamo ammettere che l'obbligo del responsabile civile, il quale deve rispondere per intiero dei danni, come per intiero l'autore ne risponde (2), abbia il carattere della solidarietà.

Si potrà, forse, con questo dire, che la parte lesa, secondo il disposto dell'art. 1190, possa sperimentare l'azione per il risarcimento contro il terzo responsabile dopo una sentenza di condanna, ottenuta nel giudizio penale contro il dipendente, a cui il terzo non abbia preso parte? Se l'obbligazione solidale nasce dal fatto dannoso imputabile alla persona, per la quale esso è obbligato a rispondere, questo fatto e l'imputabilità dell'autore diretto non si debbono accertare anche in suo contradittorio? Non gli si potrà opporre il giudicato penale come titolo, come prova della sua obbligazione, quando egli non è stato parte in quel giudizio, che ha accertati gli elementi pregiudiziali della sua responsabitità civile.

50. — Solo dopo aver ottenuto una condanna penale contro l'autore diretto, in contraddittorio anche del terzo civilmente responsabile, la parte lesa, che si era inoltre costituita parte civile contro il solo reo, potrebbe, ammettendo la solidarietà, sporgere altr'azione civile contro la persona civilmente responsabile: perchè la solidarietà in concreto allora si avrebbe, quando il fatto dannoso e la reità dell'autore diretto venissero accertati in contraddittorio di tutti i responsabili civili; solo allora il responsabile per fatto altrui potrebbe considerarsi come obbligato solidale. In caso contrario, qualora si concedesse l'azione contro il terzo non citato nel giudizio penale, ci troveremmo sempre nel bivio di cui abbiamo parlato prima. Contro ogni principio di diritto, o si dovrebbe negare al responsabile per fatto altrui la difesa, non permettendogli d'impugnare il giudicato penale; o gli si dovrebbe concedere la difesa, permettendogli l'impugnativa. Ma, come abbiamo visto, nessuna di queste due concessioni è possibile; quindi resta provato che la parte

(1) Op. cit. 4ª ediz. vol. I, capo III, n. 481 e 488 bis.

(2) Sourdat, op. cit. vol. II, n. 763.

Digitized by Google

lesa non può citare dinanzi ai giudici civili per il risarcimento dei danni le persone civilmente responsabili, le quali non abbiano preso parte al giudizio penale.

CAPO X.

Estinzione dell'azione penale

51. Qualche altro problema dobbiamo ancora proporci.

Fin ora abbiamo sostenuto, che, quando l'azione penale contro l'autore diretto del fatto dannoso si sia svolta senza il contraddittorio della persona civilmente responsabile, non si abbia più il diritto di chiamare questa dinanzi ai magistrati per domandarle il risarcimento dei danni, perchè, da un canto, mentre non le si potrebbe negare il diritto di difendersi e conseguentemente d'impugnare il giudicato penale, dall'altro non le si potrebbe concedere questo, potendo da ciò venirne con grave scandalo la contrarietà dei giudicati.

L'art. 102 Cod. pen. stabilisce, che « l'estinzione dell'azione penale non pregiudica l'azione civile per la restituzione o il risarcimento del danno, eccettochè l'estinzione avvenga per la remissione della parte lesa e che questa non ne abbia fatta espressa riserva. »

Ora, data l'estinzione dell'azione penale, verrebbero a mancare i motivi, per i quali noi neghiamo alla parte lesa l'azione civile contro il terzo responsabile non citato nel giudizio penale, e, giacchè ancora non ci sarebbe nessun pronunziato definitivo del giudice penale riguardo ai fatti pregiudiziali della responsabilità civile del terzo, ed egli quindi potrebbe difendersi, l'azione dovrebbe concedersi.

Ma bisogna andare adagio e fare delle distinzioni.

52. I termini dentro i quali per l'art. 550 Cod. proc. pen. si possono citare le persone civilmente responsabili nel giudizio penale, sono perentorii, e la parte lesa, quando questi termini lasci trascorrere senza farne la citazione, decade, come abbiam veduto, dall'azione civile contro di esse.

Ora, trattandosi di reati per i quali si possa procedere senza

Digitized by Google

querela di parte, se quei termini siano trascorsi, e dopo sia avvenuta l'estinzione dell'azione penale, quantunque non sussistano più quei motivi, la parte lesa non avrà nemmeno diritto a citare il terzo responsabile dinanzi ai giudici civili per il risarcimento dei danni: il fatto di non averlo citato nel giudizio penale, quando questo le era concesso, deve interpretarsi come una tacita rinunzia all' azione.

Anche alla stessa conclusione deve venirsi, quando il terzo civilmente responsabile non fosse stato citato nel giudizio penale, e il magistrato penale avesse emesso una sentenza definitiva assolutoria dell'autore diretto, che rendesse possibile in conformità del disposto dell' art. 6 Cod. proc. pen. l'azione civile pei danni.

Come pure deve dirsi lo stesso, qualora, trattandosi di delitti perseguibili a querela di parte, l' estinzione dell' azione penale non avvenisse per remissione dell'offeso o danneggiato, ma per una delle altre cause che la possono produrre.

53.—Se poi, trattandosi di simili reati, l'estinzione avvenisse per remissione della parte lesa, e senza che avesse fatto espressa riserva dell' azione civile, è chiaro che essa non potrebbe domandare al terzo responsabile l' indennizzo dei danni, ci fosse stata o no, nel giudizio penale iniziato, costituzione di parte civile contro il solo reo, o anche contro il reo ed esso terzo responsabile.

54.—Nel caso, poi, in cui avesse fatta la riserva, bisogna di nuovo tornare a distinguere, se il giudizio penale era di tanto inoltrato, che eran trascorsi i termini perentorii dell'art. 550 Cod. proc. pen., oppur no. Nella prima ipotesi, l'azione sarà permessa per le stesse ragioni, che abbiamo addotte prima, unicamente contro l' autore diretto del fatto illecito; nella seconda ipotesi, anche quando ci fosse stata la costituzione di parte civile contro il solo imputato, e nella dichiarazione della riserva non si fosse fatto cenno pure dell' azione contro il civilmente responsabile, la parte lesa avrà sempre diritto a quest' azione.

Digitized by Google

CAPO XI.

Spese

55.—Le spese del giudizio contro l'autore del fatto dannoso sono conseguenza del fatto stesso, ne costituiscono l'accessorio; e come al responsabile civile per fatto altrui, non citato nel giudizio penale, non si può domandare il risarcimento del danno materialmente e direttamente arrecato dall'autore del fatto, così a *fortiori* non gli si può domandare l'accessorio.

Il Saluto (1), il quale è del parere che al responsabile civile, non citato nel giudizio penale, si possano domandare le spese del giudizio di prima istanza contro l'autore diretto del fatto illecito, per combattere il Sourdat (2), il quale ammette il diritto di domandare anche le spese del giudizio di appello interposto dall'imputato principale, ed a cui il responsabile civile non si sia associato, così scrive: « Se è vero fino ad un certo punto che le spese del giudizio sono la conseguenza del reato, e l'accessorio della riparazione civile, non è men vero, e lo stesso Sourdat lo ha elevato a principio di diritto, che le spese sono la conseguenza del procedimento, secondo che bene o male sia stato avviato: ed ha, infatti, sostenuto che, sebbene una persona non sia condannata ai danni, non segue che non possa essere condannata alle spese, quante volte il procedimento contro di lei sia stato legalmente intentato. Quindi dobbiamo conchiudere che le condanne alle spese debbono pronunziarsi contro colui, che abbia dato luogo all'ingiusto procedimento, nè si possono estendere alle persone civilmente responsabili, che non abbiano preso parte nel giudizio di secondo grado, ed alle quali non si possa attribuire nessuna colpa di queste ulteriori spese » — (3).

Ma nè le spese sostenute nel giudizio di prima istanza, nè quelle del giudizio di appello si possono domandare al terzo non citato nel giudizio penale.

---

(1) Op cit. vol. VI, n. 2050.

(2) Op. cit. vol. II, n. 792 e seg.

(3) Loco cit.

Digitized by Google

Non gli si possono domandare quelle del giudizio di prima istanza, perchè se è vero fino ad un certo punto che le spese sono la conseguenza del reato e l'accessorio della riparazione civile, non potendoglisi domandare la parte principale di questa riparazione, non gli si potrà domandare l'accessorio di essa: le spese giudiziarie; e se d'altra parte è pur vero che esse sono a carico della parte soccumbente, non gli si potranno domandare lo stesso, perchè non essendo stato citato nel giudizio penale, non può considerarsi come parte soccumbente, e l'art. 568 Cod. Proc. Penale richiede l'intervento in causa delle persone civilmente responsabili per poterle condannare alle spese (1).

Per le medesime ragioni non gli si potranno domandare le spese del giudizio di appello; anzi, anche quando nel giudizio di prima istanza ci sia stata costituzione di parte civile contro il reo o imputato e contro il terzo civilmente responsabile, e l'appello sia stato interposto dal reo o imputato ancorchè per ivsoli interessi civili, senza che l'altro si sia associato al gra-(dlme (e questa è la vera ipotesi fatta dal Sourdat), le spese e a giudizio di appello debbono rimanere a carico del primo, non avendo l'altro preso parte al giudizio, nè dato causa a queste ulteriori spese.

CAPO XII.

In iure condendo

56.—Noi abbiamo fatto delle critiche alle attuali norme regolatrici della responsabilità dei padroni e dei committenti per i fatti dannosi dei domestici e dei commessi, ed abbiamo detto quali riforme ad esse dovrebbero apportarsi.

Abbiamo ammesso che i padroni ed i committenti possono essere direttamente o indirettamente responsabili dei danni cagionati dal fatto dei domestici e dei commessi nell'esercizio delle incombenze loro affidate: indirettamente quando essi non concorrono con una propria colpa al fatto dannoso; direttamente

(1) v. Cassazione Palermo, 3 marzo 1884, (Annali XVIII, I, 2, 150).

Digitized by Google

nel caso contrario, o quando l'incombenza affidata al dipendente è produttiva da per sè stessa di danni.

Qualora venissero accettati questi criterii, i padroni ed i committenti dovrebbero essere citati sempre nel giudizio penale per poter essere condannati al risarcimento dei danni.

Nell'ultima ipotesi della responsabilità diretta, se il fatto costituisse anche delitto penale, sarebbero, come è chiaro, sempre presenti nel giudizio penale, e presenti come imputati e perciò questa ipotesi non c'interessa.

Usciremmo dai limiti che ci siamo proposti, qualora volessimo esaminare se, quando concorrono al fatto del dipendente con una propria colpa (negligenza, imprudenza), debbano anche essere responsabili penalmente del delitto consumato materialmente dal domestico o dal commesso (1).

Ma si ritengano oppur no in questa ipotesi semplicemente responsabili per la riparazione civile, essi dovrebbero essere sempre citati dinanzi al magistrato penale. Debba o non questo magistrato pronunziare contro di essi una condanna penale relativa al delitto, quantunque la loro imputabilità per la propria colpa, potrebbe accertarsi in separato giudizio e in loro contradittorio, pure il fatto delittuoso e la reità del dipendente si dovrebbero accertare anche in loro contraddittorio: purchè venisse esclusa la loro colpa e la loro imputabilità penale (nell'ipotesi che a loro carico si ammettesse questa responsabilità), essi dei danni ne dovrebbero sempre rispondere se non direttamente, indirettamente.

E per i casi in cui abbiamo ammessa la responsabilità indiretta è superfluo il dire che i padroni e i committenti debbono essere citati nel giudizio penale, e che per questi casi vale tutto ciò che abbiamo detto innanzi riferendoci alla responsabilità presentemente stabilita a carico di essi.

57.—È certo che si è fatta una grave deroga all'ordinamento delle competenze, permettendo l'esercizio dell'azione civile dinanzi al magistrato penale, e, quel che è più, permet-

(1) Vedi su questo argomento Mosca, Op. cit. capo V, § 3, pag. 177-181 e capo VII, e la dottrina e la giurisprudenza da lui citata al capo I pag. 9-16.

Digitized by Google

tendo l'esercizio di essa contro le persone civilmente responsabili solo dinanzi a questo magistrato, specialmente poi quando su queste persone non gravi che la semplice responsabilità civile.

Questa grave deroga per l'azione dei danni all'ordinaria competenza del giudice civile deve accettarsi solo avuto riguardo ai motivi che determinarono il legislatore a stabilirla (1).

Il Mortara leva alta la voce contro il nostro Codice di procedura penale che permette (secondo noi impone colla minaccia della decadenza) l'esercizio dell'azione civile contro le persone civilmente responsabili nel giudizio penale a carico del reo o dell'imputato. Così, egli dice, derogando all'ordinaria competenza, si distraggono le persone civilmente responsabili dai loro giudici naturali e iniquamente, ingiustamente si ledono nei loro diritti e nella difesa; giacchè si assoggettano come gl'imputati quanto ai mezzi istruttorii e all'andamento del giudizio alle norme del Codice di procedura penale, piuttosto che a quelle del Codice di procedura civile, le sole che dovrebbero avere imperio, essendo l'azione contro di esse di natura esclusivamente civile; giacchè si abbreviano tutti i termini per le citazioni, specialmente nei procedimenti per citazione diretta; e si limita il diritto di appello a' soli casi in cui questo è permesso all'imputato (2).

Ed il Mosca non si mostra alieno dall'accettare la critica del Mortara, ma per i padroni ed i committenti a lui sembra più regolare di ammetterne la citazione nel giudizio penale (3).

È certo pure, che il danno apportato al patrimonio dell'individuo richiede una pronta riparazione, e che perciò siano da evitarsi tutte le lungaggini dei giudizii civili che spesso minacciano di non finire mai, ed è certo del pari che nei giudizi penali si può benissimo supporre la capacità di giudicare su un'azione civile di simile genere.

Ma, qualora *in jure condendo* si volesse far buon viso alla

---

(1) Vente, in «Revue critique de legislation.» 1852, III, pag. 676, 677,
(2) Mortara, in «Riv. pen.» 1893, vol. XXXVIII, fasc. I, pag. 25 e seg.
(3) Op. cit. capo V, § 1°, pag. 146.

Digitized by Google

critica del Mortara, si dovrebbe stabilire la citazione nel giudizio penale delle persone civilmente responsabili, per accertare se non altro in loro contraddittorio il fatto illecito e l'imputabilità di esso al reo o imputato, salvo a riservare l'azione per i danni ed interessi all'ordinaria competenza del magistrato civile (1).

---

(1) L'avvocato Fortunato Ernesto (Giur. It. parte 4ª) crede che questo possa farsi anche presentemente. Ma egli si sbaglia, perchè per il nostro diritto positivo in una sola maniera il danneggiato può citare le persone civilmente responsabili nel giudizio penale, costituendosi parte civile contro di esse, domandando loro, cioè, il risarcimento dei danni dinanzi ai giudici che conoscono del reato.

Digitized by Google

BIBLIOGRAFIA

ATZERI VACCA, « Considerazioni storicogiuridiche sul risarcimento dei danni, e specialmente dei danni senza colpa. » In « Giur. Sarda, » 1894.

BORSANI E CASORATI, « Commentario al Cod. proc. pen. » Milano, Luigi di Giacomodi Pirola, 1875—83.

BORSARI LUIGI, « Commentario al Cod. Civ. Ital. » Torino, 1887—« Azione penale » Torino, 1866.

BENEVOLO « La parte civile nel giudizio penale. » Torino, 3.ª edizione 1892. + « Riforme al Codice di Procedura penale, part. civ., » in « Rivista penale, 1891, vol 23°, fas. 3°, pag. 238.

BOLAFFIO in « Foro Italiano, » 1890, part. 2ª, pag. 128, 130.

BERLINGIERI FRANCESCO in « Encicl. Giur. It. » vol. 1°, parte 2ª, fascicolo 116.

BOITARD « Droit. Crim. » 3.ª ed. 1889, Paris.

BLANCHE, « Droit. Pén. » 1867, Paris.

CHIRONI, « La colpa nel diritto civile » Torino, Bocca, 1884—87.—« Istituz. di diritto civ. » Torino, Bocca, 1889.

COGLIOLO, « Amminist. degli affari altrui, « Firenze, Luigi Nicola. + in « Monitore dei Tribunali di Milano » anno 1891, pag. 187.—« Codice dei trasporti ferroviari » Firenze 1892—« Annuario Critico, » anno 1894, parte 1.°, pag 263, 280.

CAVAGNARI CAMILLO, in « Scuola positiva » 1895. +

COVIELLO Nic., « La responsabilità senzacolpa » in « Riv. It. per le scienze giuridiche, » 1896, vol. 23°, fasc. 2°, pag. 188.

CONSTANT, in « Scienza del diritto positivo, » anno 1893, fasc. 8.°.

COCITO, « La parte civile in materia penale. » +

CALDARERA, « La facoltà dell'armatore di liberarsi mediante l'abbandono della nave dall'obbligazione del Capitano e dalla responsabilità per i fatti colposi del Capitano e dei dipendenti » in « Annuario critico, » 1894, part. 2°.

Digitized by Google

COLMET DE SANTERRE, «Droit. Civil,» Paris, Plon, 1848,--84.

CHAUVEAU, Théorie de droit pén.» Paris, 1861—63.— « Revue des revues, » vol. 3°, pag. 268.

CARNOT, « Commentaire sur le Cod. pèn. » 2ª Ed., Paris 1836. — « Instruction Crim. » Paris 1812.

DE SANCTIS, « Le azioni civili nascenti da reato. » +

DALLOZ, « Repertoir de Jurisp. » V. Responsabilitè, Intervention, Chose jugèe.

DURANTON, «Corso di diritto civile», trad. It. di Pasquale Liberatore, Napoli 1841—45.

DEMOLOMBE, « Cours de Droit. Civil, » Paris 1845. e 85

FARANDA, « Responsabilità civile e azione di rivalsa nel giudizio penale. » Torino 1893.

FORTUNATO ERNESTO, « Il responsabile civile non citato nel giudizio penale. » in Giur. It. » 1889, parte 4ª pag. 171.

FUSINATO « Gl'infortunii sul lavoro e il diritto civile, » Roma 1887.

FREDA, « La chiamata del responsabile civile nel giud. pen. ad istanza dei P. M. » +

FERRARIS, « L'assicurazione obblig. e la responsabilità dei padroni per gl'infortuni sul lavoro. » 2ª ed. Roma 1890.

FERRINI, « Azione di danni » in « Enc. Giur., » Fasc. 153-53, pag. 12-105.

GIANTURCO, «Diritto dell'obbligazioni,» Pierro. Napoli, 1893. « Istituzioni di diritto civile, » Barbera, Firenze 1893.

GIORGI, « Delle obbligazioni, » Frat. Cammelli, Firenze 1876, 85. « Persone giuridiche —» id. Id.—« Foro Italiano, » 1893 Parte 1ª, pag. 1942 e XVI, parte II, pag. 354.

GHIGI CARLO, « Fondamento giuridico della responsabilità dei padroni. » in « Giur. It. » 1889, Parte 4ª, pag. 182—20.

GRIPPO, « Nota alla sentenza della Corte di Cassaz. di Napoli. 4 settembre 1897. » in « Filangieri » 1880, pag. 861.

GABBA, « Della responsabilità dei pubblici Nosocomi, Ospedali ed Ospizi pei mal fatti dei funzionari. » in « Foro It. » 1895, parte 1ª, pag. 32. — « Quistioni di diritto. » Bocca, Torino 1885.

GIULIANI, « Dell'esercizio della parte civile per parte degli offesi o danneggiati. » +

Digitized by Google

HÉLIE FAUSTIN, « Theorie du Code d'instruction crim. » Paris 1845.

LAURENT, « Principes de droit Civil, » Bruxelles 1876—78.

LAROMBIÈRE, « Théorie et pratique des obligations, » Paris, 1885.

MOSCA T., « Nuovi studi e nuove dottrine sulla colpa nel diritto civ. pen. ed amministrativo » Roma, 1894.

MASUCCI, « Diritto e giurisprudenza intorno alle persone civilmente responsabili,» «Rivista penale,» anno 1884, fasc. 2° e 3.°

MORTARA ARISTO, « La parte civile nel giudizio penale.» in «Rivista penale», anno 1893, fasc. 1°. — « Regiudicata ed azione civile,» in Rivista penale,» anno 1895, fasc. 2°, pag. 132 158.

MEUCCI, « Istituzioni di diritto amministrativo, » Roma, Bocca.—« Della responsabilità delle pubbliche amm.,» in «Archiv. giur. » XXII, pag. 341.

MATTIROLO, « Trattato di diritto giudiziario » Torino 2ª ed.

MANCINI, PISANELLI E SCIALOJA « Commentario al Codice di procedura civile sardo, » 1855,—63.

MERLIN, » Questions de Droit, » Repertoir, V. chose jugèe.

MANGINI, « Action pubblique, » 3ª ed. La Rosa, 1876.

MORIN, «Repertoir de droit crim.» V. Question prejudicielle.

ORLANDO, « Saggio di una nuova teorica sul fondamento giuridico della responsabilità civile a proposito della responsabilità dello Stato, » Palermo, 1894—Estr. dall'« Archivio di Diritto Pubblico »

PESCATORE, « Sposizione compendiosa del Codice di proc. Civ. e crim. » Torino 1854-71.

PUGLIA, « Manuale di diritto penale, » 2ª ed. Napoli.

PACIFICI-MAZZONI, « Istituzioni di diritto civile, » 3ª ed. Firenze, 1880-89.

PESSINA, «Manuale di diritto pen.,» parte 3ª, Napoli 1893.

POTHIER, « Trattato dell' obbligazioni, » Vol. 2° delle opere, Trad. it., Fr. Vignozzi, Livorno, 1841-43.

RICCI, « Corso di diritto civile, » Torino, V, 1886.

RATTO, « La responsabilitá dei padroni per gl'infortuni sul lavoro. » Estr. dalla « Legge, » 1896, Vol. 2', pag. 603 e seg.

RODIER, « Solidarietè et indivisibilitè, » Toulouse 1852.

Digitized by Google

SALUTO, « Commentario al Codice di proc. pen., » vol. 6° Torino 1884.

SASSARI, « Responsabilità civile dello Stato,» Barletta 1874.

SCAVALCANTI,» in « Archivio di diritto pubb. » vol. 7°, pag. 15 e seg.

SAREDO, » in « Archivio giuridico, » vol. 3°, pag. 31 e 60.

SCANDURRA-SAMPOLO, « La colpa che precede il caso fortuito ed il risarcimento dei danni, » in « Circolo giur. » di Palermo, N° 5 Maggio 1897 pag. 123—140.

SECHI, « La responsabilità indiretta dei padroni e dei committenti secondo l' art. 1153 Cod. Civ. » Torino 1897.

SABELLI, « Nota alla sentenza della Cassazione di Firenze 4 Marzo 1881,» in «Legge, » 1881, vol. 1°, parte 2ª pag. 370.

SEMMOLA, « Foro Campano, » II, N° 10.

SOURDAT, « Traitè Général de la responsabilitè, » Paris, 4ª ed. 1884-1887.

SALEILLES, « Essai d'une théorié général de l'obligation d'après le projet du Code Civil Allemand » Paris, Pichon. 1890 +

TOULLIER, « Corso di diritto civile, Trad. it. di Francesco Paolo del Re, » Napoli 1830.

VENEZIANI, « Danno e risarcimento fuori dei contratti. » +

VITA-LEVI « Nota alla sentenza della Corte di appello di Torino, » in « Giurisprudenza italiana » XXIX, pag. 754.

VENTE, «Intervention» in «Revue critique de législation etjurisp. » 1852.

VALLIER-COLOMBIER, «Intervention des tiers, » nella «France judiciarie ».

ZACHARIAE, « Corso di diritto civile, » trad. it. Palermo, Pedone Lauriel 1859.

« Motifs. du Code Civil Français. » Paris,Firmin Didot 1804.

Le opere e le monografie segnate con il segno + non le ho potuto riscontrare per non averle trovate nelle Biblioteche di Napoli.

Napoli, luglio 1897

Digitized by Google

INDICE

PARTE I

RESPONSABILITÀ CIVILE DEI PADRONI, DEI COMMITTENTI E SUO FONDAMENTO GIURIRICO

CAPO I. — RESPONSABILITÀ CIVILE DEI PADRONI CAUSATA DA FATTI ALTRUI. Pag. 3

1. Responsabilità contrattuale, extracontrattuale. Per fatto proprio, per fatto altrui. » ivi

2. Accenni al diritto romano. » 4

3. Diritto moderno: francese, italiano dell'attuale Regno e degli ex Stati. » 5

4. Dottrina e Giurisprudenza concordi sul fondamento della responsabilità dei genitori etc., discordi riguardo ai padroni ed ai committenti: diverse teorie. » 6

CAPO II. — ESAME CRITICO DELLE DIVERSE TEORIE. » 8

5. I lavori preparatorii e la *culpa in eligendo*. Critica della dottrina accettata dal legislatore francese ed italiano. » ivi

6. Continuazione: persone autorizzate e riconosciute capaci per le incombenze alle quali si destinano. » 12

7. Il Codice Austriaco e la responsabilità per fatti altrui. » iv

8. *Culpa in eligendo et vigilando*. » 13

9. *Deditio noxae* nel diritto commerciale. Perchè é stata introdotta. » ivi

10. *Eius incommoda cuius commoda*. » 14

11. La responsabilità extracontrattuale dei padroni e dei committenti è informata all' *actio institoria ?* » 15

12. I padroni ed i committenti rispondono per fatto proprio ? » ivi

13. Comando, autorità, distinzione tra comando illecito e dannoso, e lecito e innocuo. » ivi

14 Mandato, incarico: rappresentanza, Seleilles Doppia imputabilità e doppia responsabilità; art. 60 Cod. pen. » 17

Digitized by Google

CAPO III. — NOSTRA TEORIA pag. 19

15. Il diritto moderno ha conservato la teoria romana che la responsabilità deve corrispondere ad una colpa, ed ha posto a base della responsabilita dei committenti e dei padroni *la culpa in eligendo.* » ivi

16. Insufficienza della teoria romana e carattere essenzialmente patrimoniale e civile del risarcimento dei danni. » 20

17. E' erroneo ritenere responsabili in via accessoria i padroni ed i committenti imputabili di colpa *in eligendo o in vigilando.* » 25

18. Criteri per la responsabilità civile. » ivi

19. Applicazione di questi criterii per la responsabilità dei padroni e dei committenti. Responsabilità diretta e principale. » 27

20. Responsabilità indiretta ed accessoria. » 29

21. Il Codice civile in materia di responsabilità extracontrattuale richiede delle riforme. » 30

CAPO IV. — I PADRONI ED I COMMITTENTI SONO RESPONSABILI SOLO PER I DANNI CAGIONATI NELL'ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE UTILITARIE? » 31

22. Opinione del Mosca. » ivi

23. Opinione nostra. » 33

CAPO V. — CONCLUSIONE. » 34

24. Quello che dovrebbesi stabilire per i padroni ed i committenti. » ivi

25. Solidarietà. » 35

PARTE II.

ESERCIZIO DELL'AZIONE CIVILE CONTRO I PADRONI ED I COMMITTENTI PER I DANNI CAGIONATI DAL REATO DEI SERVI E DEI COMMESSI.

CAPO VI. — AUTORITA' DELLA SENTENZA PENALE » 36

26. Puó il danneggiato sporgere azione contro il responsabile civile non citato nel giudizio penale? Quale valore si deve dare alla sentenza penale? » ivi

27. Dottrina francese. » 37

Digitized by Google

28. Dottrina italiana. pag. 38
29. Giurisprudenza delle nostre Corti. » 39
30. Nostra opinione. » 40

CAPO VII.—OBBIEZIONI ALLA NOSTRA TEORIA » 41
31. L'autorità dell'art. 4 Codice Procedura Penale. Limitazioni. Art. 549 stesso Codice. » ivi
32. Continuazione. » 42
33. Possibile contrarietà di giudicati: le obbiezioni del Mortara non reggono. » 43
34 e 35. L'art. 1851 Codice civile e l' autorità della cosa giudicata. Ammettesi *erga omnes* dal nostro legislatore l'autorità della cosa giudicata *quoad factum* alla sentenza penale; Cassazione di Torino. » 45-47
36. Può il giudice penale condannare ai danni il responsabile civile non citato nel giudizio penale? » 48
37. Sarebbero i padroni ed i committenti rappresentati dal reo o imputato, dal pubblico Ministero? » 49

CAPO VIII—INTERVENTO VOLONTARIO » 50
38. Possono i padroni intervenire nel giudizio penale? » ivi
39. Dottrina e giurisprudenza francese sull'intervento volontario. » 51
40. E' ammesso dal nostro legislatore? » 52
41. Critica delle ragioni del Faranda » ivi

CAPO IX. —SOLIDARIETA' » 53
42. I padroni ed i committenti sono debitori solidali e perciò è applicabile l'art. 1190 quando il danneggiato si è costituito parte civile contro il solo reo? Cass. di Napoli. » ivi
43 E' ammissibile la solidarietà? » 54
44. Dottrina e giurisprudenza francese. » 55
45. Dottrina e giurisprudenza italiana. » ivi
46 e 47. E' applicabile l' art. 39 Cod. pen.? » 56-57
47 bis. E' applicabile l'art. 1156 Cod. civ.? » 57
48. L'indivisibilità della causa porta l'indivisibilità dell'obbligazione e la solidarietà? » 58
49. Ammettendosi la solidarietà, può la parte lesa esercitare azione civile contro il terzo non citato in giudizio penale? » 59
50. In quale ipotesi potrebbesi ammettere l'affermativa. » ivi

Digitized by Google

CAPO X. — ESTINZIONE DELL' AZIONE PENALE. pag. 60

51. L'estinzione dell'azione penale non pregiudica l'azione civile. *Quid* dell'azione contro il responsabile civile non citato nel procedimento penale iniziato? » ivi

52. Reati persequibili d'ufficio. Azione civile non pregiudicata da sentenza penale assolutoria. Reati persequibili a querela di parte, estinzione per causa diversa dalla remissione. » ivi

53. Reati persequibili a querela di parte: estinzione dell'azione penale per remissione senza riserva. » 61

54. Estinzione per remissione con riserva dell'azione civile. » ivi

CAPO XI. — SPESE. » 62

55. Spese per il giudizio di prima istanza e di appello. Saluto, Sourdat. » ivi

CAPO XII. — IN IURE CONDENDO. » 63

56. L'azione contro le persone civilmente responsabili dovrebbesi esercitare pure assieme all'azione penale contro il reo. » ivi

57. L'esercizio dell'azione civile dinanzi ai magistrati penali costituisce una grave deroga all'ordinamento delle competenze, che deve accettarsi in vista dei motivi che determinarono il legislatore a stabilirla. Mortara, Mosca. Che cosa si dovrebbe stabilire, qualora si volesse lasciare la cognizione dell'azione civile all'ordinaria competenza. » 64

Bibliografia » 67

4-22-01.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google